



Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE

Adottato dall'Amministratore unico in data 11/05/2026

Versione 01 del 11/05/2026

PARTE SPECIALE MODELLO 231 HORTIS S.R.L.

Parte I: 1.1. PREMESSA

La presente Parte Speciale del Modello dettaglia i principali componenti del sistema di governance, controllo e gestione delle attività e dei processi “sensibili” attuato da Hortis s.r.l.

La presente “Parte speciale” del Modello si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, referenti aziendali, dipendenti della società nonché dai collaboratori esterni (tutti definiti “Destinatari”) operanti o interessati/coinvolti nelle attività/processi sensibili.

I Destinatari, come sopra individuati, devono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello, e comunque ogni misura/azione necessaria al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di chiarire a tutti i Destinatari della stessa un puntuale quadro organizzativo e gestionale di riferimento e fornire i presidi organizzativi, misure operative e regole di condotta ai quali conformarsi nell’esercizio delle attività.

HORTIS S.R.L. si adopera, al fine di dare adeguata informativa ai Destinatari della Parte Speciale in merito al contenuto della stessa, anche limitatamente alle parti di rispettivo interesse.

È compito dei referenti aziendali verificare l’effettiva applicazione delle misure organizzative adottate. È responsabilità dell’Organismo di Vigilanza, in coerenza con le funzioni assegnate, verificare l’aderenza e la concreta attuazione dei presidi organizzativi e misure operative indicati nelle rispettive aree di attività e processi aziendali a rischio. A tal fine, le aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale saranno oggetto di specifiche e periodiche attività di monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Pertanto devono ritenersi (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 di Hortis s.r.l. e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

1) Amministratore Unico e referenti aziendali (cosiddetti soggetti *apicali*);



2) i dipendenti dell’Azienda (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*). In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice di Comportamento e Sanzionatorio, i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- a) i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- b) i fornitori e i clienti di Hortis s.r.l.;

1.2 ATTIVITA’ SENSIBILI

Lo scopo della mappatura delle attività/processi sensibili è:

- descrivere il profilo di rischio delle attività/processi aziendali cosiddetti “sensibili” rispetto alla commissione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- associare un livello di rischio "intrinseco" – ossia legato alle condizioni ambientali del settore di riferimento, che possono prescindere dai sistemi di controllo di Hortis s.r.l.- ad ogni singola attività/processo "sensibile" e relativo reato associato.

L’individuazione delle attività e dei processi "sensibili" è stata sviluppata secondo l’approccio descritto nella Parte Generale.

La mappatura descrittiva del potenziale profilo di rischio di Hortis s.r.l. in relazione al D.lgs. n. 231/2001 riporta:

- le attività e i processi strumentali a "rischio-reato" (sensibili) e, nell’ambito delle stesse, le occasioni di realizzazione del reato;
- le funzioni aziendali coinvolte;
- la descrizione del profilo di rischio ipotizzato (in termini di finalità / possibili modalità di realizzazione dei reati ipotizzati);
- i potenziali reati associabili.

L’analisi del potenziale profilo di rischio della Società costituisce il presupposto necessario per consentire all’Azienda di definire ed adottare un Modello ragionevolmente idoneo a prevenire le più comuni modalità di realizzazione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001.



Tuttavia, le analisi effettuate per la rilevazione del potenziale profilo di rischio aziendale non consentono di escludere a priori che altre modalità di commissione dei reati (differenti da quelle ipotizzate nel corso dell'analisi) possano verificarsi all'interno dell'organizzazione, anche a prescindere dall'implementazione del Modello medesimo.

A questo proposito si sottolinea che il profilo di rischio rimane potenziale in quanto individuato come "rischio inerente" cioè implicito nella natura stessa dell'attività, indipendentemente dalle misure introdotte per ridurre l'impatto (economico/patrimoniale) e la probabilità di accadimento di un evento avverso (commissione di un illecito) comprese le attività di controllo adottate.

A seguito dell'attività di analisi del potenziale profilo di rischio di Hortis s.r.l. viene attribuito a ciascuna attività "sensibile" e processo "strumentale" un differente grado di rischiosità - alto, medio o basso - assegnato sulla base di una valutazione qualitativa espressa tenendo conto dei seguenti fattori:

- frequenza di accadimento, determinata sulla base di considerazioni generali del settore di riferimento, modalità di svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico quantitativi
- di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
- probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato;
- eventuali precedenti di commissione dei reati in Hortis S.R.L. o più in generale nel settore in cui essa opera;
- gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
- potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale.

L'Organo Amministrativo provvede all'aggiornamento del Modello, anche sulla base delle osservazioni, segnalazioni e raccomandazioni formulate dall'Organismo di Vigilanza. Il Modello è oggetto di aggiornamento periodico, anche in occasione di modifiche normative, organizzative o operative rilevanti.



La valutazione del rischio, infatti, potrebbe essere influenzata da fattori quali, a titolo esemplificativo:

- ampliamento delle fattispecie di reato trattate dal D.lgs. 231/2001 ed identificazione di nuove aree di attività o processi aziendali "a rischio";

Con specifico riferimento alla realtà di Hortis S.R.L. è astrattamente ipotizzabile la commissione di alcune categorie di reati richiamati dal D.lgs 231/01 e nel corso dell'Analisi dei Rischi sono state individuate anche quelle categorie di reati (o singoli reati) che risultano concretamente non applicabili in funzione o della tipologia di Ente e dell'attività svolta.

La presente Parte Speciale del Modello fornisce completa indicazione dei reati da valutare a rischio remoto o non significativo e delle relative motivazioni, così come di quelli configurabili con l'analisi delle concrete modalità di realizzazione.

Nella redazione della Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 è stata effettuata un'analisi dettagliata dei reati previsti dal decreto 231/01 ed è stata riportata una sintetica evidenza della stessa.

L'Analisi dei Rischi è stata svolta tenendo in considerazione diversi aspetti peculiari dell'Ente quali:

- Natura giuridica dell'ente
- Struttura organizzativa (organi societari, organigramma e struttura organizzativa);
- Sistema di deleghe e procure;
- Assetto organizzativo e controlli operativi adottati;
- Sistema di contabilità adottato;
- Compiti e funzioni svolte nell'ambito dello Statuto;
- Attività svolte nel libero mercato;

Nella presente Parte Speciale è inoltre riportata:

- una sintesi dei risultati dell'analisi dei rischi svolta ai fini del presente Modello, in cui sono state individuate le categorie a maggior rischio di reato nel quale viene evidenziato, in dettaglio per ciascun reato e per ciascuna attività sensibile, l'esito della valutazione condotta;



- Una descrizione delle singole fattispecie previste, all'interno delle categorie di reato, dal Decreto Legislativo 231/2001;
- Una descrizione delle tipologie di sanzioni applicabili e un'analisi della concreta applicabilità di tali fattispecie di reato.

1.3 Misure Generali

Definizione di un programma formativo per il personale in materia di legalità ed etica.

Pianificazione annuale e conseguente realizzazione delle attività dell'Organismo di vigilanza in linea con i presidi organizzativi e le misure operative del modello 231.

Adozione di assetti organizzativi e controlli operativi nell'ambito del piano delle attività conseguente all'adozione di appositi presidi organizzativi e misure operative del modello 231.

1.4 Misure Specifiche

Adozione dei presidi organizzativi e misure operative presenti nel Modello organizzativo quali misure specifiche in base a singoli reati o categorie di reato:

Protocollo per la gestione dei flussi informativi verso l'organismo di vigilanza;

Protocollo salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Aggiornamento periodico del modello 231, quale misura di prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;

Verifiche organizzative e controlli operativi nelle aree sensibili.



A)

I REATI CONTRO LA P.A.

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.lgs. 231/2001):

Grado di rischio: ALTO

Le Sanzioni previste:

- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni interdittive che possono essere applicate sono l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi, tutte per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; e per una durata non inferiore a due anni e



non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

ooo

Preliminare all'analisi dei reati contro la Pubblica Amministrazione è la puntualizzazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Per Pubblica Amministrazione si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.) e talora privati (concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, SpA miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati di seguito riportati è il regolare funzionamento degli Enti Pubblici, il buon andamento generale

dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione ovvero la tutela e l'integrità del patrimonio pubblico.

Per Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., si intende chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, laddove si considera pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico.

Si intende Pubblico Ufficiale, che esercita la pubblica funzione legislativa, chiunque a livello nazionale e comunitario partecipi all'attività normativa vera e propria nonché l'attività amministrativa collegata. I soggetti pubblici che esercitano tale funzione sono: il Parlamento, il Governo, le Regioni, le Province, le Istituzioni dell'Unione Europea.

Si intende Pubblico Ufficiale, che esercita la pubblica funzione giudiziaria, chiunque a livello nazionale e comunitario svolga sia attività giuridica sia attività amministrativa collegata.



I soggetti pubblici che esercitano tale funzione sono: magistrati, cancellieri, segretari, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti comunitarie, funzionari e addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata.

Si intende Pubblico Ufficiale, che esercita la funzione amministrativa, chiunque abbia il potere di esercitare il potere deliberativo (ovvero quello di formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione), autoritativo (ovvero quello di autorizzare o rilasciare concessioni a Privati) e certificativo (ovvero il potere di rappresentare come certa una determinata situazione) della Pubblica Amministrazione.

Per Incaricati di Pubblico Servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p., si intende colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima. Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (art. 316 ter c.p.)

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.



2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato di cui al successivo art. 316bis, non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro - indebito - ottenimento. Va infine evidenziato che tale reato,

avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Esempio Pratico:

Tale fattispecie si potrebbe configurare allorquando Hortis s.r.l. dovesse percepire finanziamenti a seguito della produzione di documenti o del rilascio di dichiarazioni non veritieri (ad es. con riferimento al numero di partecipanti a corsi di formazione o al numero di dipendenti appartenenti a categorie speciali). Il rischio di configurazione di tale reato è stato considerato alto alla luce del fatto che HORTIS S.r.l. contrae con molteplici Pubbliche Amministrazioni.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella



persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

Esempio Pratico:

La fattispecie sarebbe configurabile nel caso di produzione, da parte di Hortis s.r.l. di informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta) ai fini dell'elusione di contestazioni mosse a seguito di ispezione di un'Autorità di Vigilanza (es., Forze di Polizia, Ispettorato del Lavoro ecc).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, dagli altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Esempio pratico:

La fattispecie sarebbe configurabile qualora Hortis s.r.l. partecipi alla costruzione o riqualificazione di immobili, allo scopo di fruire di finanziamenti pubblici, in mancanza dei relativi presupposti di legge ed utilizzando a tale fine artifici o raggiri.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter, comma 1, c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o



programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. 4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o «la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Esempio Pratico:

Hortis s.r.l. (anche attraverso suoi consulenti, collaboratori o outsourcer) potrebbe, ad es., violare il sistema informativo della Camera di Commercio al fine di manipolare alcune informazioni in esso contenute, ovvero il sistema informativo dell'archivio dell'Agenzia delle Entrate, al fine di modificare (riducendolo) l'eventuale debito a suo carico.

Art. 317 c.p. - Concussione

«Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.»

Il delitto di concussione, così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 75, lett. d), l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della



corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione), è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costringente del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita.

Art. 314 bis Indebita destinazione di denaro o cose mobili introdotto dalla L. 112/2024.

“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”.

La legge 112/2024 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 92/2024), in vigore dal 10.08.2024, ha introdotto l'art. 314-bis c.p., che punisce da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, introducendo tale fattispecie anche nel novero dei reati presupposto ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 231/2001.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»

Il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità e, tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il



reato viene a consumazione. Occorre, peraltro, tenere presente che tale delitto può considerarsi consumato altresì quando fra le parti venga raggiunto anche solo un accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio dell'atto o del comportamento del pubblico agente, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell'accordo e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi.

Quanto alla nozione di «altra utilità», quale oggetto della dazione o promessa, è d'uopo significare che essa ricomprende qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, ancorché di tenue entità, che abbia valore per il pubblico agente.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

«Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.»

L'elemento materiale della fattispecie descritta consiste nel fatto di corrompere il pubblico ufficiale dandogli o promettendogli denaro o altra utilità così da indurlo a commettere un atto contrario ai propri doveri di ufficio, inteso questo come un qualsiasi atto che sia in contrasto con norme giuridiche e con istruzioni di servizio e che comunque violi i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono osservarsi per chiunque una pubblica funzione. La nozione di «atto di

ufficio» comprende una vasta gamma di comportamenti umani, effettivamente o potenzialmente riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale, e quindi non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato.

Quanto al momento consumativo, si individua allorquando il pubblico riceva il compenso o la promessa di compenso per compiere l'atto contrario ai suoi doveri indipendentemente dal fatto che il pubblico ufficiale mantenga o meno la promessa di omettere o procrastinare il compimento degli atti del suo ufficio.



Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti

«La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.»

Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

«Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.»

Ai fini della configurabilità del delitto descritto rileva la natura dell'atto compiuto, nel senso che lo stesso deve essere «funzionale ad un procedimento giudiziario» (sono tali ad es.: gli atti dei funzionari di cancelleria, collocati nella struttura dell'ufficio giudiziario, che esercitano un potere idoneo ad incidere sul suo concreto funzionamento e sull'esito dei procedimenti; le deposizioni testimoniali; ecc.) e porsi quale strumento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una delle parti di un processo civile, penale o amministrativo.

Il delitto si consuma nel momento in cui il soggetto corrotto riceve nella sua esclusiva disponibilità giuridica le somme oggetto di corruzione.

Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.» L'induzione, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie descritta, sussiste quando, in



assenza di qualsivoglia minaccia, vengano prospettate, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, conseguenze sfavorevoli dall'applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità.

Conseguentemente, la condotta è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale avvertita come illecita dal privato ma che, ciononostante, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla richiesta di denaro o di altra utilità.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.»

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.



La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.»

Trattandosi di reato di mera condotta, ai fini della consumazione del delitto di istigazione alla corruzione, è assolutamente irrilevante il verificarsi o meno del fine cui è preordinata l'istigazione; naturalmente, la serietà dell'offerta dovrà essere necessariamente correlata al tipo di controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del pubblico ufficiale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si è verificato.

Quanto alla locuzione «promessa», essa ha valore di assunzione unilaterale di impegno ad eseguire una prestazione futura, con effetti vincolanti per il promittente, e ciò secondo la disciplina civilistica che governa la materia del negozio giuridico unilaterale e delle promesse unilaterali il cui tratto qualificante è quello di essere produttivi di effetti giuridici, indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte.

Esempio Pratico:

Vi è potenziale rischio di corruzione nell'ambito delle attività che vedono il personale, gli amministratori, i referenti aziendali, i consulenti di di Hortis s.r.l. gestire i contatti con funzionari pubblici nell'ambito dello svolgimento dell'attività sociale: ad esempio, è ipotizzabile la promessa di benefici a pubblici funzionari, al fine di rendere possibile o agevolare una operazione di acquisizione/cessione di un immobile da/ad un ente pubblico.

Un rischio di analoga portata potrebbe manifestarsi in occasione di visite ispettive effettuate dalla Consob, dalla Guardia di Finanza, relative alla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, dell'INAIL, ecc.. nell'ambito di una visita ispettiva potrebbe, infatti, presentarsi l'occasione di offrire denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi.



Nell'ambito della gestione dei rapporti con fornitori, consulenti, agenti, controparti contrattuali o outsourcer, il rischio di corruzione potrebbe manifestarsi in conseguenza della possibilità di favorire soggetti legati - direttamente o indirettamente - a pubblici ufficiali al fine ultimo di distrarre somme di denaro a favore di soggetti legati alla Pubblica Amministrazione.

Ulteriori modalità di corruzione potrebbero verificarsi nell'ambito del processo di selezione, assunzione e gestione del percorso di carriera del personale dipendente, in presenza di comportamenti miranti a favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione. Per quanto concerne le modalità di attuazione della corruzione, Hortis s.r.l. potrebbe corrompere un pubblico ufficiale attraverso:

- diretta dazione di denaro;
- elargizione di regalie di valore significativo;
- previsione di canoni di locazione di importi inferiori rispetto al valore di mercato.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio Pratico:



L'ipotesi di reato si differenzia da quella di corruzione poiché nel reato di concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, che manifesta pertanto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di questi. Questa ipotesi può ricorrere nel caso in cui un agente un collaboratore, un amministratore, un dipendente della FIM in concorso con un pubblico ufficiale, con un atteggiamento intimidatorio, costringa un privato a dare o promettere utilità in suo favore

Turbata libertà degli incanti (art. 353)

1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila. 3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Il reato si configura mediante comportamenti fraudolenti volti a falsare il risultato di una procedura ad evidenza pubblica. Il comportamento può essere tenuto con violenza, minaccia, con doni, promesse, collusione od altri mezzi fraudolenti, impedendo o turbando la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero allontanandone gli offerenti.

Peculato art. 314 c.p. e peculato mediante profitto dell'errore altrui art. 316 c.p. inserito da d. lgs. N. 75 del 14 luglio 2020

Art. 314 c.p.: “ 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. 2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della



cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Art. 316 c.p.: 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa se ne appropria.

La pena prevista per tale reato dall'Art. 1. della legge n.69 del 27 maggio 2015 che ha modificato l'Art. 314 c.p., è la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica invece la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa viene immediatamente restituita

Indebita destinazione di denaro o cose mobili Art. 314 bis c.p.

introdotto dall'art. 9, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.

“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.”



L'introduzione dell'art. 314-*bis* c.p. va letta alla luce dell'abrogazione dell'abuso d'ufficio *ex art. 323 del c.p.*. Con l'art. 314-*bis* c.p. si salva la rilevanza penale di quelle condotte distrattive che non sono sussumibili nella figura di peculato ai sensi dell'art. 314 del c.p., ma che erano riconducibili all'abrogato reato di abuso d'ufficio.

Questa figura di reato tutela il regolare funzionamento della pubblica amministrazione dal punto di vista della corretta gestione beni mobili che devono essere destinati al perseguimento del fine pubblico prestabilito da specifiche norme.

In forza della clausola che rende applicabile l'art. 314-*bis* c.p. "*fuori dei casi previsti dall'art. 314 c.p.*", il delitto in esame ha carattere sussidiario rispetto alla fattispecie di reato di cui all'art. 314 c.p..

Da un punto di vista oggettivo, il delitto in esame riprende, per un verso, il reato di peculato *ex art. 314 c.p.* (quando richiama "*il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui*") e, per altro verso, l'abrogato abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p. (quando si riferisce a "*specifiche disposizioni di legge*" o di "*atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità*", all'evento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale o del danno ingiusto).

Si tratta di un reato proprio che può essere realizzato solo dal pubblico ufficiale (art. 357 del c.p.) o dall'incaricato di pubblico servizio (art. 358 del c.p.). Soggetto passivo può essere la pubblica amministrazione (se, con l'indebita destinazione del bene, il pubblico agente procura a se stesso o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale) e il privato cittadino (se, con l'indebita destinazione del bene, il pubblico agente procura ad altri un danno ingiusto). Ai sensi del comma 1, la condotta incriminata consiste nell'imprimere al denaro o alla cosa mobile altrui una destinazione diversa da quella predeterminata da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge e dai quali non residuino margini di discrezionalità. Tuttavia, il cambiamento di destinazione deve comunque rientrare nell'ambito del perseguimento dei fini pubblici, anche se diversi da quelli stabiliti da specifiche norme. Di conseguenza, la condotta in esame non deve avere un carattere strettamente appropriativo: ossia, non deve consistere in quel comportamento *uti dominus* del funzionario pubblico diretto a dare al bene una



destinazione del tutto incompatibile con le finalità pubbliche. Il presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui. Il possesso di cui all'art. 314-*bis* c.p. deve essere inteso come categoria autonoma e più ampia rispetto al possesso civilistico *ex art. 1140 del c.c.*. Peraltro, l'ampiezza dei casi riconducibili al reato in esame è confermata dal richiamo alla "disponibilità": è possibile riferirsi sia alla disponibilità materiale, sia alla disponibilità giuridica della cosa.

Altro requisito è la ragione d'ufficio o servizio del possesso o disponibilità del bene oggetto del reato. Per la tesi prevalente in Cassazione, ci si riferisce ad un rapporto che permetta al pubblico agente di avere il possesso o la disponibilità del bene, mentre la pubblica funzione o il servizio svolti sono solo l'occasione per tale comportamento (invece, per autorevole dottrina, serve un rapporto di dipendenza funzionale tra possesso o disponibilità ed esercizio della pubblica funzione o servizio).

Inoltre, si richiede l'altruità della cosa oggetto del reato. Per la dottrina, questo concetto indica non la proprietà altrui, ma la destinazione del denaro o delle cose mobili a finalità pubbliche.

Oggetto del delitto sono il denaro e le cose mobili altrui (cioè, ogni entità materiale idonea ad essere trasportata da un luogo ad un altro secondo la sua ordinaria funzione).

Ancora, la condotta deve essere caratterizzata dalla violazione di specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità.

Il richiamo è a specifiche norme soltanto previste da fonti primarie del diritto, con esclusione di fonti secondarie (regolamenti, decreti ministeriali, circolari e delibere di enti pubblici).

Ci si riferisce a quelle regole vincolanti che regolano la destinazione pubblica data al bene e per il cui espletamento non residuino margini di discrezionalità. Il delitto in esame si presenta come reato di evento: occorre l'effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o, in alternativa, di un danno ingiusto. Nello specifico:

- il vantaggio deve avere natura patrimoniale;
- il danno non deve essere necessariamente di natura patrimoniale, ma può riguardare interessi anche non patrimoniali.



ius (contrari all'ordinamento giuridico).

Traffico di influenze illecite art. 346 bis c.p. così come modificato dalla Legge n. 114/2024

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322- bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)

presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri



o organizzazioni pubbliche internazionali. 3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Sulla base della normativa attualmente in vigore e dalle analisi svolte, le Aree Sensibili identificate dal Modello nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione riguardano in via generale le seguenti Attività Sensibili.

Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni. Tenuto conto, pertanto della molteplicità dei rapporti che Hortis s.r.l. intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche, sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio nelle possa instaurarsi un rapporto contrattuale con la P.A.

A titolo d'esempio si considerino:

- tutti i rapporti con uffici pubblici, con gli Enti Previdenziali ed ispettivi relative alla gestione degli acquisti, delle consulenze e delle liberalità che comportino:
 - la gestione delle verifiche e delle ispezioni;



- la gestione dell'erogazione del credito anche attraverso fondi pubblici, sia nella fase d'acquisizione che dell'erogazione di contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi;
- la gestione dei servizi informatici;
- la gestione del riconoscimento dei titoli acquisiti in ingresso ed a completamento del ciclo di studi;

Pertanto si considerano aree a rischio reato della Hortis s.r.l.:

1. Area tecnica;

2. Amministrazione.

Eventuali integrazioni operative od organizzative, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere decise dall'Amministratore Unico della Società. Le aree a rischio reato così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno. La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate sulle diverse aree a rischio reato sono state definite tenendo in considerazione la rilevanza dei singoli punti di contatto con la Pubblica Amministrazione.

Destinatari e Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, referenti aziendali e dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni, come già definiti i "Destinatari".

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali di:

- 1) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);



2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice etico) è fatto divieto in particolare di:

a) offrire, promettere ed effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte). I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;

c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

d) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:



- 1) i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
 - 2) gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
 - 3) nessun tipo di pagamento può esser effettuato in natura (baratto);
 - 4) i pagamenti in denaro contante devono essere limitati ai soli casi strettamente necessari (anticipi per missioni o trasferte, acquisti urgenti, ecc.; vanno in ogni caso rispettati i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di pagamenti in contante);
 - 5) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità;
- 6) nel caso in cui la comunicazione alla Pubblica Amministrazione sia effettuata attraverso supporti informatici, deve essere sempre identificabile l'identità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni e che effettua tale comunicazione;
 - 7) in caso di richieste di finanziamenti pubblici ovvero in caso di partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta con la Pubblica Amministrazione dovrà tenersi evidenza in apposito dossier della documentazione a supporto della formazione delle decisioni e di tutto il processo decisionale;
 - 8) i costi relativi alle utilità concessi a terzi sono, in fase di budget, separate dalle altre voci di costo e imputati a un conto "omaggi a terzi". Colui che effettua un omaggio occasionale a terzi deve compilare e inoltrare il "Modulo autorizzazione omaggi" che verrà indicato dall'OdV all'ufficio contabile autorizzato dal proprio superiore. Per gli omaggi in occasioni di festività o particolari ricorrenze si potrà procedere senza compilazione preventiva del modulo ma con delibera accentrata dell'organo competente;



9) l'addetto alla contabilità registra i costi nell'apposito conto "omaggi a terzi" e aggiorna un riepilogo delle spese aventi questa natura, indicando gli importi, il richiedente, le motivazioni e i nominativi dei beneficiari.

In attuazione ai principi generali di comportamento rappresentati nel presente documento e nel Codice Etico, i rapporti con i soggetti istituzionali e con la Pubblica Amministrazione sono gestiti in modo da garantirne la trasparenza e la tracciabilità e pertanto i Destinatari devono:

- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma a loro conferiti dalla società per il tramite di procure notarili e in generale nell'ambito del sistema delle deleghe di tempo in tempo vigente;
- fare in modo che agli incontri con Pubblici Ufficiali o con Incaricati di Pubblico Servizio partecipino, quando necessario e per quanto necessario, due rappresentanti della società;
- redigere verbali/note interne relativi al contenuto degli incontri con Pubblici Ufficiali o con Incaricati di Pubblico Servizio, per garantire la tracciabilità di quanto emerso, segnalando all'OdV eventuali irregolarità e procedere ad un'ordinata e diligente archiviazione delle predette note;
- riferire all'OdV ogni proposta diretta o indiretta di benefici ricevuta da Pubblici Ufficiali o da Incaricati di Pubblico Servizio, il cui valore ecceda gli usi e le consuetudini comuni.

Aree di attività a rischio: elementi fondamentali del processo decisionale: singole operazioni a rischio: individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato e schede di evidenza.

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo.

A tal fine l'amministratore unico, gli Amministratori Delegati, i Responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio divengono responsabili delle aree a rischio reato di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili:



- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con le P.A., per le attività con esse svolte.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai suddetti responsabili tramite la compilazione di apposite Schede di evidenza che verranno indicate dall'OdV da cui risulti:

- a) le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- b) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile dell'area a rischio reato - per sé e per i sub-responsabili delle aree a rischio reato delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;
- c) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

COMPITI DELL'ODV

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.



E' compito dell'OdV:

a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:

- la compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza
- gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/ola qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile dell'area a rischio reato od ai sub responsabili;

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate

- all'osservanza da parte dei Collaboratori esterni delle disposizioni del Decreto
- alla possibilità di Hortis s.r.l. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione dal contratto nei riguardi di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

d) indicare al management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti in Hortis s.r.l., con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

e) proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte Speciale; con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;



o proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguite.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Presidi organizzativi e misure di prevenzione.

In considerazione delle dimensioni, della struttura organizzativa e della natura operativa della Società, i presidi di prevenzione dei rischi relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione vengono attuati mediante controlli organizzativi, verifiche documentali, supervisione diretta dell'Organo Amministrativo, tracciabilità delle attività sensibili e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

La Società adotta pertanto misure organizzative e controlli operativi finalizzati alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001, con particolare riferimento alle attività concernenti:

- a) partecipazione a gare pubbliche;
- b) affidamenti e appalti;
- c) rapporti con enti pubblici;
- d) richieste di autorizzazioni, concessioni o certificazioni;
- e) rapporti con Autorità amministrative e di controllo;
- f) gestione di finanziamenti, contributi o agevolazioni pubbliche;
- g) attività ispettive e verifiche da parte della Pubblica Amministrazione.

A tal fine, la Società adotta i seguenti presidi organizzativi:



- 1) tracciabilità dei rapporti con la Pubblica Amministrazione mediante conservazione della documentazione rilevante;
- 2) controllo preventivo della documentazione amministrativa relativa a gare, affidamenti, autorizzazioni e pratiche amministrative;
- 3) verifica della correttezza e completezza della documentazione trasmessa agli enti pubblici;
- 4) utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili;
- 5) divieto di utilizzo di denaro contante al di fuori dei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- 6) verifica della regolarità contributiva e fiscale della Società e degli eventuali soggetti terzi coinvolti;
- 7) controllo documentale relativo ad eventuali subappaltatori, consulenti e fornitori;
- 8) monitoraggio dei rapporti con soggetti pubblici, funzionari, incaricati di pubblico servizio e Autorità amministrative;
- 9) obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali richieste anomale, criticità, contestazioni o situazioni potenzialmente rilevanti;
- 10) archiviazione della documentazione relativa ad incontri, comunicazioni e interlocuzioni con enti pubblici;
- 11) supervisione dell'Organo Amministrativo sulle attività sensibili e sui rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- 12) verifica della coerenza economica delle spese sostenute nell'ambito di gare, appalti o rapporti con enti pubblici;
- 13) controllo sulla veridicità delle dichiarazioni, attestazioni o autocertificazioni trasmesse alla Pubblica Amministrazione;
- 14) monitoraggio di eventuali procedimenti amministrativi, contenziosi o verifiche ispettive;
- 15) flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza relativamente ad appalti, ispezioni, contributi pubblici, contestazioni o procedimenti in corso.

La Società vieta espressamente: a) promesse o corresponsioni indebite di denaro o altre utilità;
b) comportamenti finalizzati ad influenzare impropriamente decisioni della Pubblica



Amministrazione; c) alterazioni documentali; d) dichiarazioni mendaci; e) utilizzo improprio di contributi, finanziamenti o agevolazioni pubbliche; f) qualsiasi comportamento idoneo ad integrare fattispecie corruttive o fraudolente nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche documentali, richiedere informazioni e svolgere controlli sulle attività sensibili individuate nel presente Modello, anche mediante acquisizione di documentazione relativa a gare, appalti, autorizzazioni, rapporti con enti pubblici e procedimenti amministrativi

B)

Reati societari (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)

Grado di rischio

MEDIO

Le Sanzioni previste:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote (sanzioni pecuniarie raddoppiate a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005 n. 262).



- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629- bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;



s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati societari l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; della sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ooo

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere nell'interesse di Hortis s.r.l. dai Destinatari e si propone di far sì che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, al fine di ridurre il rischio che vengano commessi i reati c.d. "societari" indicati dal Decreto.

Destinatari del presente paragrafo sono gli Amministratori, i Sindaci, i referenti aziendali ed i loro Dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "Destinatari")

ooo

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.



Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali (modificato dalla l. 69/2015, in vigore dal 14.06.2015)

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.»

Con la nuova formulazione, la fattispecie descritta non ha più natura contravvenzionale bensì di delitto.

Affinché possa ritenersi integrato il delitto descritto è necessaria l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e la contestuale finalità di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Quanto al momento consumativo, rilevano comportamenti tanto commissivi quanto omissivi che devono risultare, in entrambi i casi, concretamente idonei a indurre in errore i destinatari dei documenti descritti dalla fattispecie.

Pertanto la condotta può consistere nel consapevolmente:

- a) esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;
- b) nell'omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Esempio Pratico:

Tale fattispecie si configura allorquando sono predisposte, da parte degli organi di Hortis s.r.l. false comunicazioni che traggano in inganno i soci o il pubblico. Il perimetro di punibilità del reato è circoscritto all'ipotesi in cui si valicano i limiti della ragionevolezza: non risulta quindi punibile una valutazione che non alteri in modo



sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e sempre che esse non determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore al 1%.

Va altresì segnalato che il reato è punibile allorquando la falsità è idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni in merito alla situazione della Società.

Varie sono le differenze rispetto alla precedente disposizione.

Vediamoli in sintesi:

- a) l'uso dell'avverbio consapevolmente che abbraccia le due diverse condotte;
- b) sia la condotta attiva sia quella omissiva devono avere per oggetto i fatti materiali (con l'aggiunta di essere rilevanti) mentre prima, la condotta omissiva aveva ad oggetto le "informazioni" la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- c) si è aggiunto l'avverbio concretamente per meglio specificare l'idoneità dell'induzione in errore;
- d) l'oggetto materiale del reato è rimasto identico (bilanci, relazioni e altre comunicazioni dirette ai soci e al pubblico), ma l'inciso "previste dalla legge" è stato spostato rispetto alla formulazione previgente, in coda all'elenco, probabilmente con l'intento di fugare i dubbi circa il fatto che la specificazione riguardi non solo le comunicazioni, ma altresì le relazioni.

Riguardo a queste ultime, la dizione della norma manifesta la volontà del legislatore di espungere dalla fattispecie le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato.

Tra le prime, (comunicazioni interorganiche), rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della società, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione di comunicati dagli amministratori al Collegio sindacale, ex articolo 2429 c.c.

Tra le seconde, ovvero tra le comunicazioni con unico destinatario, si pensi, alla falsa situazione patrimoniale relativa alle condizioni economiche della società, presentata dagli amministratori a istituti di credito, al fine di ottenere finanziamenti.



Riguardo ai soggetti pubblici, invece, c'è solo da precisare che, tra questi, non vi rientra l'Amministrazione tributaria. Infatti vi è un'alternatività tra false comunicazioni sociali e dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele.

Si noti, inoltre, che la norma prevede che deve trattarsi di comunicazioni sociali previste dalla legge. Pertanto, non rientrano nella fattispecie criminosa, ad esempio, gli atti interni e le interviste.

tratta di un delitto di pericolo concreto, di conseguenza non necessita il verificarsi di un danno per i creditori o i soci.

I soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i referenti aziendali preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori; si tratta quindi di reato proprio. Ai fini della responsabilità penale, non ci si preoccupa di rintracciare l'autore del reato sulla base della sua sola investitura formale, ma lo si fa anche sul piano funzionale, ossia sul piano dello svolgimento delle attività tipiche degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci, dei liquidatori e dei dirigenti preposti. La disposizione di cui all'art. 2639 c.c., infatti, opera un'estensione delle qualifiche soggettive, includendo nel novero dei soggetti attivi sia coloro che svolgono le stesse funzioni rivestite dai soggetti di volta in volta individuati dal precetto penale (anche se diversamente qualificate), sia il c.d. responsabile di fatto, ossia, il soggetto che, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione richiamata dalla fattispecie.

I Soggetti passivi del reato sono i destinatari delle comunicazioni, gli "ingannabili" cioè i soci o il pubblico.

Infine si tratta di un reato istantaneo che si consuma nel momento e nel luogo in cui il bilancio, le relazioni o le altre comunicazioni sociali sono portate a conoscenza dei destinatari. Nel caso di comunicazioni orali, l'illecito si consuma nel momento della dichiarazione e nel luogo in cui questa è stata diffusa; nel caso di comunicazioni scritte, l'illecito si consuma nel momento e nel luogo in cui tali dichiarazioni sono poste nella disponibilità dei soci e del pubblico secondo le modalità prescritte dalla legge. In particolare, nel caso di bilancio, il reato si perfeziona nel luogo in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci e si consuma nel momento del deposito dello stesso presso la sede sociale.



In ordine alla pena, presupposto indefettibile per la sua applicabilità è che il soggetto tenga intenzionalmente un comportamento che, seppur non produttivo di danno per alcuno, sia anche solo suscettibile di potenziale pericolo. Ciò,

ovviamente, viene disposto al fine di fornire massima tutela alle esigenze di "trasparenza societaria".

Alle società non quotate, inoltre, grazie all'inserimento di una nuova disposizione normativa all'interno del codice civile, l'art. 2621 ter c.c.1, potrà non essere applicata la disciplina in esame in ipotesi di particolare tenuità del fatto. Spetterà, tuttavia, al giudice valutare l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Area critica

L'area critica va individuata non soltanto nell'attività di redazione del bilancio ad opera degli amministratori, bensì in tutti i settori deputati alla predisposizione di ogni dato economico, patrimoniale e finanziario sottostante alla redazione del bilancio stesso e di ogni altra comunicazione contemplata nella norma in commento.

In questa prospettiva, sono da considerare non solo lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e la relazione degli amministratori, ma anche, ed innanzitutto, ogni documento ad essi sottostante.

E' cioè necessario accertare che ogni partita di bilancio sia il risultato di criteri obiettivi facilmente individuabili e, soprattutto, omogenei per ogni singola operazione ivi riportata.

Norma etico-pratica

La Hortis s.r.l. nella redazione del bilancio si attiene alle procedure contabili-amministrative interne, idonee ad assicurare un agevole ed immediato controllo in ordine a:

a) rispetto dei "Principi contabili" emanati dalle apposite Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e ragionieri, nonché dei principi contabili internazionali;



b) protocollazione di lettere, fax, e-mail e di ogni altro documento, sì da renderli immediatamente riferibili alle comunicazioni od alle poste di bilancio cui gli stessi accedono;

c) rispetto, da parte dei soggetti delegati a peculiari funzioni, del contenuto di cui alle proprie medesime deleghe.

Principi generali di ordine comportamentale

Gli organi deputati alla redazione del bilancio di Hortis s.r.l. ed alle comunicazioni sociali, dovranno uniformare la propria attività al rispetto delle procedure interne, ispirando il proprio operato ai principi di correttezza e buona fede, ovvero agendo con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia. Dovranno altresì evitare situazioni di conflitto d'interesse, anche solo potenziale, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad essi delegate.

La redazione dei piani economici-finanziari, intesi come strumento d'informazione economica, patrimoniale e finanziaria, e della bozza di bilancio, si devono fondare sulle norme indicate dal Codice Civile in materia societaria e sui principi contabili. Per principi contabili devono intendersi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio, come elaborati dalla dottrina.

Quindi la funzione preposta alla attività amministrativa deve utilizzare, nella gestione dei cicli di formazione del bilancio, i principi contabili nazionali redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come rivisti dall'Organismo Italiano di Contabilità, o mancando questi e nei limiti di quanto possibile, i principi contabili internazionali (IFRS).

Viene predisposta una attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.).

Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità (modificato dalla l. 69/2015, in vigore dal 14.06.2015)



«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.

267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.»

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.



Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»

Esempio Pratico:

La fattispecie si può verificare ogniqualvolta si tende ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte della società di revisione, del Collegio Sindacale (se applicabile) o di altri organi sociali occultando documenti, fornendo informazioni incomplete e/o fuorvianti o attraverso altri artifici.

La norma sanziona, al primo comma, un illecito amministrativo, proprio degli amministratori, che non genera, a differenza del secondo comma, la responsabilità diretta dell'Ente.

Nel secondo comma il legislatore ha contemplato l'ipotesi delittuosa che si consuma al verificarsi dell'evento di danno previsto dalla fattispecie incriminatrice (necessariamente successivo alla condotta dell'impedimento del controllo, perché a questa legata da un rapporto di causalità).

La condotta del reato è costituita dal fatto degli amministratori che impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Pertanto, la norma contiene un espresso riferimento non solo al controllo afferente la gestione contabile - amministrativa, ma anche alle attività di verifica della medesima affidate a revisori esterni. Il legislatore ha dunque reputato necessario estendere la previsione incriminatrice anche a quest'ultimo caso.



Perché scatti la tutela penale è, però, necessario che all'impedito controllo sia conseguito un danno patrimoniale ai singoli soci, titolari del diritto di querela.

Il reato, inoltre, non è più a forma libera, ma contiene una specificazione dell'impedimento o dell'ostacolo, in termini di "occultamento di documenti" o "altri idonei artifici".

Area critica

L'area critica va individuata nel settore deputato alla trasmissione di documenti o di ogni informazione necessaria od utile per consentire il corretto esercizio del controllo da parte dei soci, dei revisori e degli altri organi societari.

Norma etico-pratica

Oltre a quanto già rappresentato nel precedente commento, Hortis s.r.l. quindi ha previsto nelle modalità procedurali interne le regole idonee a consentire la corretta e veritiera predisposizione e consegna dei dati sottoposti a controllo e revisione, nonché la dovuta trasparenza nei rapporti con le funzioni preposte al controllo e revisione.

Principi generali di ordine comportamentale

L'Amministratore di Hortis s.r.l. deve uniformare il suo comportamento a buona fede e correttezza, essendo tenuto a svolgere il suo incarico con la diligenza richiesta al mandatario, nonché nel rispetto del criterio di collaborazione nei confronti degli altri organi societari, ivi inclusi quelli esterni alla società, deputati all'attività di verifica.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti



«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.»

La norma contempla la figura delittuosa dell'indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberino dagli obblighi di eseguirli.

La norma incrimina tutti i comportamenti finalizzati a diminuire la garanzia patrimoniale dei creditori, quali, ad esempio, il rendere false dichiarazioni, anche contabili, circa l'avvenuto conferimento da parte di soci che, in realtà, non vi hanno mai proceduto.

Area critica

L'area critica va individuata, in particolare, nella verifica del rispetto, da parte degli amministratori, dell'esercizio delle proprie funzioni in conformità e nei limiti delle deleghe ad essi conferite, nonché, in generale, al settore amministrativo - contabile della società

Norma etico-pratica

Alla luce di quanto esposto è previsto un sistema chiaro ed articolato di attribuzione delle deleghe.

Inoltre operazioni che comportino come fine ultimo la restituzione di conferimenti o la liberazione dall'obbligo di eseguirli dovranno avere l'acquisizione preventiva di pareri degli organi di controllo.

Principi generali di ordine comportamentale

L'Amministratore di Hortis s.r.l., nel informarsi ai principi di buona fede e correttezza che debbono ispirare il proprio operato, deve non solo agire nel rispetto delle procedure contemplate per tutte le aree critiche, ma deve, altresì, tempestivamente comunicare all'organismo di Vigilanza ogni comportamento che appaia in contrasto, anche solo potenziale, con il dettato legislativo, tutelando l'integrità del patrimonio sociale, prescindendo, ove richiesto, dall'interesse dei soci alla restituzione dei conferimenti.



Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.»

Anche in questo caso, come per il precedente articolo, l'oggetto giuridico tutelato dalla contravvenzione in commento, è da ravvisarsi nell'integrità del capitale sociale e delle riserve legali e statutarie.

operazioni concluse e da situazioni giuridiche definite. Deve, invece, ritenersi "fittizio" - e, in quanto tale, non ripartibile - quando incide sul capitale sociale, traducendosi, in tal modo, in un illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati. A diversa soluzione si perviene con riferimento agli utili che intaccano la riserva legale, poiché essa risulta costituita da utili effettivamente conseguiti: in tal caso verrà meno, semmai, il carattere della distribuibilità.

A riguardo, sulla scorta della giurisprudenza, sono da considerare fittizi anche gli utili che non esistono, ma che risultino da un bilancio falso. Dalla norma risulta altresì che dovrà configurarsi come condotta criminosa, la ripartizione di qualsiasi riserva, anche non da utili, che non possa essere per legge distribuita. L'area di protezione penalistica risulta, pertanto, essere circoscritta alle sole riserve obbligatorie per legge, con esclusione delle riserve non distribuibili per statuto.

Area critica

L'area a rischio chiama in causa, nella fattispecie, i massimi organismi dell'ente (amministratori della società) i quali, solamente, possono effettuare i comportamenti sanzionati dalla norma, ma anche e soprattutto, l'area relativa alla redazione del bilancio che abbia, eventualmente, prospettato dati non veritieri e/o inesatti circa, ad esempio, la reale consistenza del patrimonio sociale.

Norma etico-pratica



L'Amministratore di Hortis s.r.l. sarà tenuto, prima di procedere alle operazioni di cui alla norma in commento, alla verifica dello stato patrimoniale della società, con particolare riferimento all'esattezza e veridicità dei dati ivi riportati.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.»

La fattispecie di reato è difficilmente riscontrabile allo stato dei fatti in Hortis s.r.l. non essendo la stessa controllata o collegata ad altre società.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.»

La norma contempla le operazioni in pregiudizio dei creditori, consistenti nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela di creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando un danno ai creditori.

Si tratta, quindi, di un reato di danno la cui ratio incriminatrice può individuarsi nella funzione di garanzia del capitale sociale nei confronti dei creditori.

Riguardo alle violazioni in materia di riduzione del capitale sociale, l'elemento materiale del reato può sussistere nel caso in cui i soggetti attivi non abbiano osservato una o più



delle prescrizioni contenute negli articoli 2306 (riduzione del capitale di società in nome collettivo) o 2445 (riduzione per esuberanza del capitale di s.p.a.).

In caso di fusione, il reato in commento può ricorrere nell'ipotesi di violazione dell'art. 2503 c.c., afferente l'opposizione dei creditori all'operazione di fusione. Analoga considerazione può formularsi in tema di scissione.

Si noti da ultimo che, il risarcimento del danno ai creditori prima dell'instaurazione del relativo giudizio, estingue il reato.

Esempio Pratico:

Tale condotta potrebbe configurarsi in capo a Horits s.r.l. ogniqualvolta siano poste in essere operazioni straordinarie. In particolare, la Società potrebbe porre in essere operazioni straordinarie al fine di limitare i diritti dei creditori.

Area critica e Norma etico-pratica

A riguardo si veda quanto esposto in precedenza in ordine al 2627 c.c.

Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi

«L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 23912, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.»

Esempio Pratico:

La fattispecie si può verificare allorquando un amministratore non comunichi la situazione di conflitto di interessi, la quale può determinare un beneficio anche per la Società. Va comunque sottolineato che solitamente questa fattispecie si realizza nell'interesse dell'amministratore e non già della Società, limitando



conseguentemente il rischio di realizzazione di detto reato rispetto a quanto previsto dal Decreto

Art. 2391 c.c. - Interessi degli amministratori

«L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione dell'amministratore unico deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.»

Leggendo il portato dell'art. 2629 bis c.c. in combinato disposto con l'art. 2391 c.c. è opportuno precisare che il concetto di «interesse», cui le norme fanno riferimento, è da interpretarsi in senso ampio inerendo ad un qualsiasi interesse diretto, indiretto, patrimoniale o non patrimoniale, relativo alla singola operazione.

Ai fini dell'integrazione della fattispecie occorre che dalla condotta siano derivati danni di natura patrimoniale alla società o a terzi, anche di natura indiretta.



Il reato de quo può essere commesso solo da persona che omette di dichiarare agli altri amministratori e al collegio sindacale, un conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, nel compimento di operazioni economiche o finanziarie a vantaggio dell'ente.

Area critica

In relazione ai reati sopraelencati, ipoteticamente e remotamente, l'unica area di attività di Hortis s.r.l. a rischio di commissione del reato in oggetto risulta essere il vertice aziendale qualora incaricato anche quale amministratore di società quotata.

Norma etico-pratica

Hortis s.r.l. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno ai propri Amministratori, referenti aziendali, Dipendenti e Collaboratori per uno scrupoloso rispetto della normativa in materia societaria.

Principi generali di ordine comportamentale

Nell'espletamento della propria attività per conto di Hortis s.r.l., gli Amministratori, i referenti aziendali ed i Dipendenti della stessa devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente capitolo relativo ai Reati societari;
porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Tutti i soggetti su menzionati qualora fossero in conflitto di interesse (art. 2391 c.c.) con società quotate per le attività svolte da Hortis s.r.l. devono segnalarlo tempestivamente sia alla stessa società che al soggetto terzo (società quotata)

E', inoltre, necessario:

che sia garantito il rispetto del Codice Etico di Hortis s.r.l.;

che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Hortis s.r.l. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza.



Art. 2632 c.c – Formazione fittizia del capitale

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.»

L'articolo in commento, così come le fattispecie descritte nei precedenti paragrafi (indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve ed illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante), è posto a tutela dell'effettività del capitale sociale, in riscontro alla specifica funzione di garanzia degli interessi dei creditori e dei terzi.

La disposizione delinea, in particolare, la fattispecie dell'irregolare emissione di azioni o quote sociali, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale.

beni in natura o dei crediti, ovvero del patrimonio della società, in caso di sua trasformazione.

In altre parole, i fenomeni degenerativi che la norma intende impedire, sono quelli attuati mediante comportamenti volti ad un'artificiosa e fittizia formazione del capitale sociale, così da impedire la lesione della buona fede dei creditori, nonché dei soci estranei all'operazione.

Area critica

Nel caso in esame, come già rappresentato per le fattispecie poste a tutela dell'integrità del capitale sociale, l'area critica va individuata nell'attività di verifica del rispetto, da parte degli amministratori, delle proprie funzioni in conformità nonché, in generale, nel settore amministrativo - contabile della società.

Norma etico-pratica



Si veda quanto già esposto nel precedente paragrafo relativo al reato di operazioni in pregiudizio dei creditori, salvo che per l'oggetto delle eventuali delibere assembleari o dei preventivi pareri degli organi di controllo che devono, in questo caso, riguardare le ipotesi previste dalla norma.

Principi generali di ordine comportamentale

L'Amministratore di Hortis s.r.l. deve agire nel rispetto delle procedure contemplate per tutte le aree critiche. Deve altresì comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento che appaia in contrasto, anche solo potenziale, con il dettato legislativo, privilegiando la tutela dell'integrità del patrimonio sociale.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.»

Il «nocumento alla società» da cui dipende la sussistenza del reato consiste nella lesione di un qualsiasi interesse della medesima suscettibile di valutazione economica non risolvendosi in via esclusiva, pertanto, nella causazione di un immediato danno patrimoniale.



Art. 2635 bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

Art. 2635-ter c.c. (Pene accessorie)

“La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.” Rubrica articoli novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012) e modificati dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

La Convenzione di Strasburgo impone agli Stati firmatari, in base agli artt. 7 e 8, la punizione come reato della corruzione attiva e passiva nel settore privato, intesa in comportamenti di promessa, offerta o dazione, sollecito e ricezione di un vantaggio indebito, per sé o per terzi, in capo a persone che dirigano o lavorino in un ente



privato, affinché questi compiano o si astengano dal compiere un atto in violazione dei loro doveri.

La condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

In tema di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, il nocumento per la società da cui dipende la sussistenza del reato consiste nella lesione di qualsiasi interesse della medesima suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale.

La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno.

Il reato sussiste solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società, altrimenti l'atto corruttivo non è perseguito, dunque, dalla condotta reato è escluso l'interesse o il vantaggio dell'ente che è invece danneggiato e, di converso, sussiste un interesse esclusivo del soggetto agente-corrotto.

Per esservi corruzione privata il soggetto passivo deve essere corrotto affinché svolga impropriamente una attività connessa ad un business e/o una attività svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro e/o una attività svolta da o per conto di un ente, in violazione dei principi di buona fede, imparzialità o posizione di fiducia.

Inoltre emerge chiaramente la volontà di aggiungere alla condotta tipica della ricezione (evocativa di un rapporto sinallagmatico di natura illecita pienamente concluso, mediante la "ricezione contra ius"), una condotta anticipatoria della soglia di rilevanza penale, ossia la semplice "sollecitazione" per ricevere denaro o altra utilità non dovuti da parte dell'*intraneus*.

Area critica

In relazione al reato sopraelencato, qualsiasi attività svolta nei rapporti commerciali, nei rapporti con enti terzi verso cui Hortis s.r.l ha un interesse economico, nelle attività del vertice aziendale.



Norma etico-pratica

Principi generali di ordine comportamentale

Nell'espletamento della propria attività per conto di Hortis s.r.l., gli Amministratori, i referenti aziendali ed i Dipendenti dell'azienda devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di corruzione di privati o di istigazione alla corruzione di privati;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Tutti i soggetti su menzionati devono rispettare quanto prescritto nel “Codice Etico” di Hortis s.r.l., le leggi vigenti, nonché i principi di correttezza e trasparenza.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

La fattispecie mira a tutelare l'interesse al corretto funzionamento dell'organo assembleare e si configura come reato di evento richiedendo, ai fini della consumazione, l'effettiva determinazione della maggioranza nell'assemblea.

Quanto alla nozione di «atti simulati» essa non deve intendersi in senso civilistico, con esclusivo riferimento all'istituto della simulazione regolato dagli artt. 1414 ss c.c., ma deve essere inquadrata in una tipologia di comportamenti più ampia, che include qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.



Il reato consiste nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto.

Il bene tutelato sembra potersi identificare nell'interesse di ciascun socio a non essere vincolato da delibere adottate, senza il suo consenso, in violazione della legge o dell'atto costitutivo.

Infatti, per la commissione del reato si richiede un concreto risultato lesivo - l'illecita determinazione della maggioranza - strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

Riguardo alla condotta delittuosa, questa, sulla scorta dell'esperienza maturata può concretarsi nell'impiego di azioni o quote non collocate, nell'esercizio sotto altro nome del diritto di voto, oppure nell'uso di altri mezzi illeciti.

Le azioni non collocate sono ovviamente quelle non sottoscritte, ovvero rese successivamente, libere per mancata esecuzione dei versamenti, sempre che non siano state vendute od estinte.

Per quanto riguarda l'esercizio sotto altro nome, si presuppone che il titolare delle azioni o delle quote, non possa esercitare il diritto di voto per l'esistenza di una disposizione legale o statutaria che, in certe situazioni, lo vieti espressamente. In tal caso, il reato sussiste se i soggetti qualificati aggirano il divieto facendo prestare, sotto altro nome, il loro voto.

Ancora, si può ipotizzare di ricondurre alla formulazione del reato in esame, gli ulteriori seguenti casi: attribuzione a taluni di un voto plurimo (in violazione dell'articolo 2351, 3° comma, c.c.); computo di voti corrispondenti ad azioni rimborsate per riduzione del capitale; ammissione al voto di titolari di azioni o quote per i quali tale diritto sia sospeso od escluso.

In ordine alla natura del reato il legislatore ha ritenuto meritevole di sanzione il comportamento lesivo di chiunque, e non solo, quindi, dei soggetti che rivestono la qualifica di amministratori. Così soggetti attivi del reato potranno anche essere i soci.

Area critica

L'area critica investe tutte le fasi inerenti all'assemblea, dalla sua convocazione, al deposito, ove previsto, delle partecipazioni presso la sede della società, all'esercizio del diritto di voto.



Norma etico-pratica

Hortis s.r.l. prevede la regolamentazione delle varie fasi assembleari considerate critiche ai fini della commissione del presente reato. Così come, è previsto il controllo della regolare convocazione dell'assemblea, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, nonché il deposito di ogni documento reputato idoneo all'assunzione della delibera da parte dei soci.

Principi generali di ordine comportamentale

Al fine di prevenire la commissione del reato in oggetto, chiunque si trovi nella condizione di non poter o dover esercitare il voto, deve darne comunicazione alla funzione deputata al controllo della regolarità delle assemblee. Ogni soggetto che sia a conoscenza dei menzionati impedimenti, anche se riferiti a terzi estranei, sarà tenuto a darne avviso agli organi competenti, investiti dei necessari poteri per svolgere indagini conoscitive a riguardo.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio così come modificato dall'art. 26, comma 2 della L. 23 settembre 2025, n. 132.

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale”

Il fatto materiale è costituito dalla diffusione di notizie false, dal compimento di operazioni simulate o di altri artifici che risultino essere idonei a determinare alterazioni di apprezzabile entità dei valori (le cd informazioni *price sensitive*) degli strumenti finanziari, o idonei a cagionare una menomazione della fiducia dei consumatori sulla stabilità verso le aziende esercenti il credito.



Mediante tale norma si tutelano contestualmente gli interessi dei soci *uti singuli*, specialmente di quelli estranei al gruppo di controllo della società, gli interessi dei terzi, l'interesse al regolare svolgimento dell'attività bancaria, nonché l'interesse più generale che si suole designare con le espressioni "economia pubblica" e "ordine economico".

Il dolo del reato de quo è costituito dalla coscienza di diffondere delle notizie false o di utilizzare qualsiasi artificio accompagnato dalla consapevolezza di incidere sul valore della quotazione degli strumenti finanziari o di arrecare un danno alla stabilità del sistema creditizio.

Area critica

L'area critica va individuata nella tutela della riservatezza afferente le informazioni ed i documenti dell'azienda, con particolare riferimento alle informazioni "*price sensitive*".

Norma etico-pratica

Hortis s.r.l. ha previsto dei controlli operativi interni diretti a tutelare la riservatezza delle operazioni di particolare rilievo, prevedendo le modalità per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti l'azienda, determinando, altresì, le regole per la tutela della riservatezza nella trasmissione interna alla stessa azienda di documenti dichiarati riservati.

Principi generali di ordine comportamentale

L'Amministratore è altresì tenuto a mantenere riservate le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni ed a non utilizzare a proprio vantaggio tali informazioni.

Art. 2638 c.c.- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (modificato dal D.lgs. 16 novembre 2015, n. 180)

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di



ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.»

Esempio Pratico:

Invio, da parte della Società, di comunicazioni false o fuorvianti alle Autorità pubbliche di Vigilanza (es., Banca d'Italia, Consob). Occultamento di comunicazioni dovute.

Il reato de quo può essere commesso con tre distinte modalità.

La prima, prevista nel I° comma, consiste nella comunicazione all'autorità di vigilanza di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'azienda ovvero mediante fraudolento occultamento di tali situazioni.

La seconda fattispecie è rappresentata da qualsiasi comportamento, anche omissivo, che sia intenzionalmente diretto ad ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza.

La terza ipotesi, di natura contravenzionale, riguarda tutti i casi in cui vengano comunque ostacolate le funzioni di vigilanza.



Mediante tale reato, si persegue la tutela delle funzioni di garanzia e controllo, attribuite dalla legge alle autorità di vigilanza, che verrebbero pregiudicate da informazioni mendaci o dall'omissione di informazioni circa la reale situazione economico patrimoniale delle società.

Si tratta di un reato tipico che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della società.

La prima fattispecie sembrerebbe richiedere il dolo specifico, ovvero la consapevolezza di comunicare false informazioni od omettere informazioni, invece dovute, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza delle autorità pubbliche.

La seconda fattispecie sembrerebbe richiedere il dolo generico, consistente nell'ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche in qualsiasi forma, anche omissiva.

La terza fattispecie, trattandosi di un reato di natura contravvenzionale, è punibile a titolo di dolo o di colpa.

Area critica

In relazione ai reati sopraelencati, le aree di attività di Hortis s.r.l. ritenute maggiormente a rischio di commissione dei reati sopra indicati risultano essere le seguenti:

- compimento di operazioni, anche in forma indiretta o mediata, su strumenti finanziari propri, delle controllate o di società terze, ovvero all'indebito sfruttamento delle informazioni ai fini dell'attività della Società;
- gestione delle attività di realizzazione di operazioni su strumenti finanziari;
- negoziazioni su prodotti derivati;
- progettazione ed implementazione di operazioni straordinarie;
- partecipazione a gare pubbliche o ad accordi negoziali di importo rilevante;
- attività compiute sui mercati finanziari.

HORTIS s.r.l. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno ai propri Amministratori, i referenti aziendali, Dipendenti e Collaboratori per uno scrupoloso rispetto della normativa sia regionale che nazionale che comunitaria vigente in materia societaria e di utilizzo, gestione, ed intermediazione di strumenti finanziari e di beni mobili od immobili.



Principi generali di ordine comportamentale

Nell'espletamento della propria attività per conto di Hortis s.r.l., gli Amministratori, i referenti aziendali ed i Dipendenti dell'azienda devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente capitolo relativo ai Reati Societari;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico di Hortis s.r.l.;
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Hortis s.r.l. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei presidi organizzativi e misure operative, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza esterna, sulle metodologie delle provviste finanziarie, e sulla gestione economica e finanziaria in genere.

Aree a rischio

Partendo dall'attività svolta in concreto da Hortis s.r.l. per il perseguimento del proprio oggetto sociale, le Attività a Rischio risultano essere le seguenti:

- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (e.g. bilancio d'esercizio, informative necessarie alla predisposizione dei bilanci consolidato,



informativa necessarie alla predisposizione della relazione trimestrale e semestrale e simili);

- le attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie ulteriori rispetto a quelli di cui al primo punto relativi alla società;
- le attività di promozione e/o partecipazione attiva a operazioni societarie (delibere) finalizzate a determinare atti di disposizione patrimoniale da parte di amministratori, direttori e liquidatori;
- le attività legate alla dazione o alla promessa di utilità in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio di amministratori, direttori, liquidatori e responsabili della revisione;
- la predisposizione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la Privacy);
- le attività legate alla preparazione delle riunioni assembleari;
- tutte le attività di relazioni esterne e contatti con i mezzi di comunicazione;
- l'acquisto o la sottoscrizione, da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge;
- l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni di capitale o fusioni con altra società o scissioni.

Di seguito indichiamo alcune Regole Generali di comportamento e processo decisionale per le Attività a Rischio, ossia, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato descritte nei successivi paragrafi;
- tenere condotte che, ancorché non siano tali da integrare una fattispecie di reato tra quelle considerate in precedenza, possano potenzialmente evolvere nella commissione di uno di tali reati.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono conoscere e rispettare tutte le regole e i



principi contenuti nel Codice Etico, nelle policy interne per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni, nelle istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, in ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella società.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo nel suo insieme.

In ordine a tale punto, ai Destinatari è espressamente vietato:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo nel suo insieme;
- omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo nel suo insieme;

mentre è fatto loro obbligo di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e del gruppo nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività.

In ottemperanza a tale regola, è fatto divieto ai Destinatari di:

- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale,



economica e finanziaria della società e del gruppo nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività;

mentre è fatto loro obbligo di:

- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

In ordine a tale punto, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

mentre è fatto loro obbligo di:

- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è espressamente vietato ai Destinatari:

fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione;

- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

mentre è fatto loro obbligo di



- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;

mentre è fatto loro obbligo di:

- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle autorità in questione, 1) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché 2) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;

ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Si indicano qui di seguito le procedure specifiche che, in relazione a ogni singola Attività a Rischio (come individuata nel presente paragrafo), devono essere rispettate da tutti i Destinatari, che integrano le altre procedure aziendali già esistenti e adottate da Hortis s.r.l..

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale - e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale,



delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infrannuali della società - dovrà essere seguito il seguente procedimento:

• Per quanto riguarda l'attività di predisposizione, redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato i soggetti coinvolti devono:

- verificare che i dati di propria competenza esposti in bilancio corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e delle evidenze documentali;
- verificare l'accuratezza dei dati di propria competenza per la corretta rappresentazione degli stessi in bilancio;
- predisporre tutte le valutazioni necessarie alla corretta rappresentazione in bilancio delle attività e passività;
- effettuare periodiche riconciliazioni dei dati contabili relativi alle operazioni poste in essere;
- verificare che sia stata rispettata la normativa fiscale e previdenziale in vigore;
- verificare che i dati, le valutazioni fornite ed elaborate siano corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità secondo quanto disposto dal Codice Civile e dai principi contabili adottati;
- verificare che tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno siano corrispondenti all'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria ed economica;
- verificare che tutte le informazioni trasmesse siano tracciabili negli atti e nei libri sociali.

Inoltre i soggetti coinvolti devono:

- monitorare i flussi in entrata e in uscita inerenti tutte le operazioni;
- verificare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
- effettuare periodiche riconciliazioni dei rapporti intrattenute con istituti bancari, clienti e fornitori;



- verificare che tutte le operazioni che impattano sulla tesoreria siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

• Gli amministratori devono verificare che le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti della società siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti dallo statuto sociale.

• L'effettuazione di operazioni sul capitale si conforma ai principi di trasparenza e tracciabilità. In particolare, agli Organi Sociali è vietato:

- restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche attraverso atti simulati, i conferimenti ai soci, ovvero liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli;

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati, per legge, a riserva, e neppure ripartire riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

- acquistare o sottoscrivere, fuori dai casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

- procedere a formazione o aumenti fittizi di capitale sociale, mediante attribuzione di azioni per un valore inferiore al loro valore nominale, in sede di aumento del capitale sociale.

Le operazioni sul capitale e le operazioni straordinarie, ed in particolare quelle aventi ad oggetto l'acquisto o la cessione di partecipazioni, fusioni, scissioni, riduzione o aumento del capitale sociale anche attraverso conferimenti in natura, sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale può chiedere che gli siano fornite ulteriori informazioni o delucidazioni prima dell'adozione delle relative delibere. Al termine dell'operazione, l'Organismo di Vigilanza effettua una ulteriore verifica relativamente alla conformità delle attività svolte alle disposizioni di cui al Decreto. Di detta verifica deve essere mantenuta traccia.



Nelle operazioni sul capitale e nelle operazioni straordinarie è opportuno valutare se avvalersi del supporto di un professionista esterno.

Le prassi aziendali relative alla formazione del bilancio determinano con chiarezza dati e notizie che ciascuna funzione deve fornire e prevedono la trasmissione di dati e informazioni attraverso un sistema che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Per ogni operazione è conservata agli atti degli uffici coinvolti un'adeguata documentazione di supporto, che consenta la ricostruzione dell'operazione sotto i profili sia contrattuale che contabile, nonché l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

• È fatto obbligo a tutti i destinatari del presente Modello di attenersi alle disposizioni di seguito riportate:

- nelle operazioni che possono presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto, verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori, collaboratori esterni e partners /finanziari sulla base di alcuni indici rilevanti: dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali); acquisizione di informazioni commerciali, sui soci e sugli amministratori e sul loro settore di attività; entità della transazione e raffronto dello stesso al prezzo normale di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte" come

definite dal D. Lgs. 231/2007 (ovvero persone fisiche cittadini di altri stati comunitari o di stati extracomunitari che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami");

- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla corrispondenza tra i destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni commerciali;

- controllare i flussi finanziari aziendali, tenendo conto della sede legale della società controparte (paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari utilizzati per transazioni o operazioni straordinarie;



- verificare il rispetto delle soglie previste dal D. Lgs. 231/2007 per l'utilizzo di denaro contante o equivalente;
- utilizzare rigorosi criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint-venture o associazioni temporanee di imprese.

Si precisa inoltre che:

- ai soggetti che effettuano operazioni di natura finanziaria o societaria per conto della Società deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti;
- tutti i flussi finanziari sono regolati esclusivamente attraverso canale bancario; i pagamenti in contanti devono essere limitati di numero e di importo unitario esiguo e devono essere adeguatamente monitorati; nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;
- è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali per importi superiori alla soglia massima stabilita dalla legge in vigore, qualora non siano indicati nome o ragione sociale del beneficiario nonché la clausola di non trasferibilità.

Sotto il profilo operativo Hortis s.r.l. cura di effettuare:

- la predisposizione di una nota operativa periodica per la definizione dei contenuti e della tempistica della redazione del progetto di bilancio di esercizio, delle relazioni infrannuali e degli altri documenti contabili sopra indicati;
- lo svolgimento di uno specifico programma di formazione per i neo assunti e per l'aggiornamento professionale dei dipendenti mediante l'effettuazione di corsi periodici.

Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- dovrà essere identificato il personale all'interno della funzione finanza e controllo preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;



- dovrà essere assicurata al responsabile della società di revisione la possibilità di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate dal Decreto;
- è fatto espresso divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo "network", incarichi di consulenza. In particolare, è incompatibile la revisione del bilancio di Hortis s.r.l. con l'attività di consulenza prestata in favore di una qualsiasi società che possa trovarsi con essa in una situazione di conflitto di interessi.

Nella predisposizione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e nella gestione dei rapporti con le stesse, (e.g. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la Privacy), occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali autorità;
- degli obblighi di trasmissione alle autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette autorità;
- degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi da parte delle unità aziendali competenti.

In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza (il "Responsabile delle Ispezioni").

Il Responsabile delle Ispezioni ha il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti.

Il Responsabile provvederà a redigere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'Organismo di Vigilanza nonché alle funzioni aziendali competenti in relazione alla materia trattata.



I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto attiene ai reati c.d. societari sono di seguito descritti:

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività a Rischio, individuate nella presente sezione della Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento alla predisposizione del bilancio, delle relazioni infrannuali e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di Hortis s.r.l. è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'Organismo di Vigilanza provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
 - con riferimento alle altre Attività a Rischio, l'Organismo di Vigilanza provvede ad effettuare:
 - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
 - monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

C)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D. lvo 231/2001)



Grado di rischio

medio

Le sanzioni previste:

L'art. 25 octies del D. lvo n. 231/2001 prevede le seguenti sanzioni:

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648 ter e 648 ter c. 1 c.p. del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Di seguito si riportano le fattispecie penali in oggetto.

Art. 648-ter 1 c.p. (Autoriciclaggio)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si



applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

(Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto).

Articolo aggiunto dall'articolo 3, comma 3, Legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Le tipologie di reato di cui sopra sono state introdotte all'art. 25-octies, D.lgs. 231/01, dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies e' inserito il seguente:

"Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si

applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231".



La fattispecie dell'autoriciclaggio punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti, indi per cui, il reato di autoriciclaggio dà rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita, quindi, se ne deduce che, il soggetto attivo del reato è colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo.

Poichè il reimpiego di proventi da attività illegali è un comportamento "tipico" del committente il reato, la norma delimita la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative, per cui (co 4), non sono punibili le condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La condotta tipica si estrinseca allorché, sono presenti tre condizioni contemporaneamente: la creazione di denaro, beni o altre utilità attraverso la commissione di un reato non colposo; l'impiego, con successive attività autonome, di quanto illecitamente prodotto, in attività economiche e finanziarie; la messa in atto un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa dei proventi. È fondamentale, quindi, sottolineare che il presupposto dell'autoriciclaggio risiede in una condotta che ostacola concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, diversamente da quanto accade nel reato di riciclaggio dove l'avverbio "concretamente" non è presente. Ciò vuol dire che per il reato di autoriciclaggio non ci si potrà rimettere a qualsiasi modalità idonea a determinare anche un semplice ritardo nell'identificazione della provenienza, con la conseguenza che non sarebbero rilevanti ai fini del reato di autoriciclaggio tutte quelle operazioni le cui modalità esecutive sono facilmente superabili con la normale diligenza degli organi accertatori.

Analizzando dunque la ratio della norma, in termini anche di contrasto all'evasione fiscale, è evidente che, l'utilizzo di denaro proveniente da guadagni fiscali illeciti, comporta, in molte circostanze, all'incriminazione per reato di autoriciclaggio, poiché, soventemente i profitti derivanti dall'evasione fiscale sono reimpiegati nella stessa attività economica e/o finanziaria che li ha generati.



Quindi da quanto sopra esplicitato, se ne desume che la commissione di reati tributari di cui al D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74:

art. 2 - dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

art. 3 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; art. 4

– dichiarazione infedele;

art. 5 – omessa dichiarazione) ed il logico reimpiego in attività economiche aziendali dei risparmi fiscali così ottenuti comportano un presupposto alla condotta delittuosa in oggetto.

Le prime tre ipotesi di delitto (artt. 2, 3 e 4) sono accumulate dall'aver natura commissiva e dal realizzarsi attraverso un falso ideologico in scrittura privata, la quarta invece è un reato di pura omissione e di natura istantanea.

Quanto sopra è da prendersi in considerazione anche per il reato di reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali per importi annui superiori a euro 10.000 (art. 2, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463).

Area critica

In relazione ai reati sopraelencati, le aree di attività di Hortis s.r.l. ritenute maggiormente a rischio di commissione dei reati sopra indicati risultano essere le seguenti:

- partecipazione a gare pubbliche o ad accordi negoziali di aggiudicazione di forniture pubbliche in forma diretta;
- contabilità fiscale, predisposizione dei dichiarativi fiscali e versamento imposte;
- gestione contributiva del personale;
- attività amministrativa e societaria.

Norma etico-pratica

Hortis s.r.l. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno ai propri Amministratori, referenti aziendali, Dipendenti e Collaboratori per uno scrupoloso rispetto della normativa sia regionale che nazionale che comunitaria sugli appalti pubblici, nonché la normativa vigente in materia fiscale, contributiva e societaria.



Principi generali di ordine comportamentale

Nell'espletamento della propria attività per conto di Hortis s.r.l., gli Amministratori, i referenti aziendali ed i Dipendenti dell'azienda devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente paragrafo
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico di Hortis s.r.l.;
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Hortis s.r.l. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- che sia garantito il della normativa vigente, nonché delle procedure e dei presidi organizzativi e misure operative, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche, sui beni e le risorse di provenienza esterna, sulle metodologie delle provviste finanziarie, e sulla gestione economica e finanziaria in genere; il rispetto di quanto prescritto dalla normativa in materia di appalti pubblici e dal codice etico; il rispetto di quanto prescritto dalla normativa in materia fiscale e contributiva, dai regolamenti e procedure contabili interne. Infine la funzione preposta alla attività amministrativa deve utilizzare, nella gestione dei cicli di formazione del bilancio, i principi contabili nazionali redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come rivisti dall'Organismo Italiano di Contabilità, o mancando questi e nei limiti di quanto possibile, i principi contabili internazionali (IFRS).

Art. 648 c.p. (Ricettazione)



“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di



sostanze stupefacenti o psicotrope, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648" (1).

(1) Articolo aggiunto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 648-quater c.p. (confisca)

“Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.”

Articolo aggiunto dall'articolo 63 co. 4, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Le tipologie di reato di cui sopra sono state introdotte con l'art. 25-octies, D.lgs. 231/01, articolo aggiunto dal D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3:

Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies e' inserito il seguente: "Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648- bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui



al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231".

La fattispecie in esame costituisce una tipologia di reati e di delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

I reati si configurano mediante il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Quanto al reato di Impiego denaro, beni o utilità di provenienza illecita, la specificità del reato medesimo, a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

“Money laundering is the heart of organised crime”: così il Consiglio europeo straordinario ammoniva nel 1999 gli Stati Membri UE al fine di incitarli ad azioni più intensive di contrasto alla criminalità economica organizzata e all'immissione di proventi illeciti nei circuiti economici legali. Nel codice penale italiano, invero, il laundering – sotto le spoglie della “Sostituzione di denaro” – è presente sin dal 1979, sebbene la formulazione attuale della fattispecie sia dovuta a una riforma degli anni '90 del secolo scorso che, ampliandone i confini, ha affiancato al ribattezzato «Riciclaggio» (art. 648-bis c.p.) la fattispecie di «Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita» (art. 648-ter c.p.). Per effetto del d. lgs. 21.11.2007

n. 231 le incriminazioni *de quibus* sono confluite nell'art. 25-octies tra i reati presupposto della responsabilità della persona giuridica, con immediate ricadute in punto di allargamento del “rischio” punitivo dell'ente.

All'indomani della ricordata interpolazione del Decreto, oggetto di attenzione era stata in modo particolare l'importazione nel sistema 231 del cd. reimpiego: mentre il riciclaggio, incentrando il proprio disvalore sulla condotta dissimulativa dell'agente, consentirebbe alle persone di “prevedere” i comportamenti criminosi e prevenirli tramite il *compliance program*, tale attività non è da sola sufficiente ad arginare il “reimpiego”, che, posto a chiusura delle condotte di *laundering* in senso lato, richiede anche il reinvestimento dei capitali illeciti. Quindi per effetto dell'art. 25-octies il soggetto collettivo risponderebbe ex



art. 648-ter c.p. ogni qual volta un ‘apicale’ o un subordinato impieghi proventi illeciti – pur se ottenuti da crimini estranei all’attività d’impresa – nell’organizzazione societaria. E – verrebbe da chiedersi – come può la società monitorare con tale profondità l’attività dei propri esponenti, avendo cura di prevenire che questi ultimi ricevano e introducano nel patrimonio sociale somme di provenienza illecita? La problematica in questione, tuttavia, fino al 2014 era rimasta in ombra principalmente in conseguenza della mancata incriminazione del cd. autoriciclaggio. Gli artt. 648-bis e ter c.p. trovano infatti applicazione non generalizzata, per effetto della clausola di riserva “fuori dai casi di concorso nel reato[-presupposto]” in essi contenuta.

Con l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di riciclaggio la cui ratio deve ritenersi ravvisabile nell’esigenza di «congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato presupposto», al fine di impedirne l’utilizzazione in nuove attività illecite e prevenire la conseguente fibrillazione dell’ordine economico.

Si è sostenuto che, nonostante la collocazione topografica tra i «reati contro il patrimonio», l’autoriciclaggio si spinge oltre la sfera patrimonialistica e chiarisce una volta per tutte che procacciarsi mezzi economici illeciti è questione ben diversa dal procacciarli e reimpiegarli (impedendone la tracciabilità), perché in grado di alimentare un circolo di illegalità più intenso del disvalore del crimine da cui quei mezzi originano.

Come risulta agevole dalla lettura della disposizione di cui all’art. 25 octies del D. lvo n. 231/2001 esso punisce l’ente che si avvantaggi o nel cui interesse sia compiuta l’attività di *laundering* quando ha reso possibile quest’ultima condotta criminosa, non attuando idonee misure organizzative volte a prevenire l’“inquinamento” del proprio patrimonio con risorse economiche di illecita provenienza: in ciò consiste (e si esaurisce) la colpa dell’ente, che risponde di un illecito proprio, sebbene in rapporto di derivazione con il reato realizzato dai soggetti che operano nella struttura. E si tratta di cosa diversa dal rimproverare la persona giuridica per il previo delitto non colposo commesso dai soggetti “apicali” o subordinati. I due piani restano infatti distinti e non sovrapponibili: come il decreto legislativo in parola si disinteressa sia dell’origine del provento, sia del delitto-fonte – senza che ciò comporti una eccessiva e ingiustificata dilatazione delle ipotesi di responsabilità della persona giuridica – del pari la società non è chiamata a prevenire



tutti i possibili delitti non colposi produttivi di utilità, ma piuttosto (e soltanto) le condotte tipizzate dall'art. 648ter.1 c.p.82.

Occorre ribadire che se il provento non è investito con modalità concretamente idonee impedirne la tracciabilità, nessuno spazio applicativo può essere riconosciuto ma, al più, sussistendone le condizioni, alle contigue ipotesi del riciclaggio o del reimpiego da tempo inserite nel catalogo 231 e, quindi, già oggetto di da parte dei modelli organizzativi e gestionali.

ATTIVITÀ A RISCHIO

- Amministrazione e finanza
- Area commerciale.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente parte speciale sono tutti i dipendenti e i collaboratori di Hortis s.r.l.

In linea generale occorre che tutti i Destinatari:

- tengano un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto della normativa interna ed esterna di riferimento;
- si astengano da porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del D. Lgs. 231/01;
- si astengano dall'utilizzare anche solo occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati in esame;
- rispettino le disposizioni contenute nel Codice Etico.

PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI DESCRITTI

È fatto obbligo a tutti i destinatari del presente Modello di attenersi alle disposizioni di seguito riportate:

- nelle operazioni che possono presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto, verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori, collaboratori esterni e partners commerciali/finanziari sulla base di alcuni indici rilevanti: dati pregiudizievoli



pubblici (bollettino protesti, procedure concorsuali); acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori e sul loro settore di attività; entità del prezzo della transazione e raffronto dello stesso al prezzo normale di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte" come definite dal D. Lgs. 231/2007 (ovvero persone fisiche cittadini di altri stati comunitari o di stati extracomunitari che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami");

- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla corrispondenza tra i destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni commerciali;

- controllare i flussi finanziari aziendali, tenendo conto della sede legale della società controparte (paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari utilizzati per transazioni o operazioni straordinarie;

- verificare il rispetto delle soglie previste dal D. Lgs. 231/2007 per l'utilizzo di denaro contante o equivalente;

- utilizzare rigorosi criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;

- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint-venture o associazioni temporanee di imprese.

Si precisa inoltre che:

- ai soggetti che effettuano operazioni di natura finanziaria o societaria per conto della Società deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti;

- tutti i flussi finanziari sono regolati esclusivamente attraverso canale bancario; i pagamenti in contanti devono essere limitati di numero e di importo unitario esiguo e devono essere adeguatamente monitorati; nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;



- è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali per importi superiori alla diversa soglia stabilita dalla legge, qualora non siano indicati nome o ragione sociale del beneficiario nonché la clausola di non trasferibilità.

COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza della presente Parte Speciale sono quelli di seguito elencati:

- verificare l'emanazione e l'aggiornamento da parte della Società di istruzioni standardizzate relative alle procedure da tenere nelle attività a rischio reato;
- verificare periodicamente il rispetto del sistema delle deleghe in vigore, segnalando eventuali incongruenze e raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno;
- verificare il rispetto delle procedure aziendali con particolare riferimento alle attività sensibili;
- verificare periodicamente l'idoneità delle procedure aziendali a mitigare la commissione di rischi reato, segnalando agli organi aziendali le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie e alle procedure finalizzate a rilevare in maniera più compiuta l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.



D)

Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D. Lgs. 231/2001)

Grado di rischio basso

Le sanzioni previste:

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto))

L'art. 25 sexies del D.lgs. n. 231/2001 individua specifiche ipotesi di reato in materia di abuso dei mercati (cd. "*market abuse*"), la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società.

Si tratta di fattispecie inerenti:

- l'abuso di informazioni privilegiate (ad. 184 del Testo Unico della Finanza, D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, di seguito, per brevità, "TUF");
- la manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

La Legge n. 62/2005 ha, inoltre, introdotto, all'art. 187 quinquies del TUF, una nuova forma di responsabilità a carico dell'ente, conseguente alla commissione, nel suo interesse o vantaggio, degli ulteriori illeciti, di natura amministrativa, di cui agli artt. 187 bis e 187 ter TUF.

Si tratta, più precisamente, di norme c.d. "di chiusura", che prevedono l'irrogazione di una sanzione amministrativa ai danni dell'ente anche qualora le condotte di manipolazione o di abuso non siano qualificabili come reati.

La responsabilità dell'ente è, tuttavia, esclusa qualora il soggetto attivo della condotta illecita abbia agito nel proprio esclusivo interesse e/o vantaggio.

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione degli illeciti penali ed amministrativi sopra richiamati.



Art. 184 TUF (Abuso di informazioni privilegiate)

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Esempio Pratico:

Per informazione privilegiata si intende ogni informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, Hortis s.r.l. in quanto emittente di strumenti finanziari che, se resa

pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. In tale senso, sono privilegiate quelle informazioni che non sono ancora state rese pubbliche e che sono relative sia alla Società sia agli strumenti finanziari quotati. A mero titolo esemplificativo:



- notizie sulla struttura societaria e sull'azionariato (ad es. fusioni, acquisizioni, riorganizzazioni societarie, ecc.);
- acquisizione o cessione di partecipazioni, di asset immobiliari o di altre attività o di rami d'azienda;
- significativi cambiamenti nei programmi di investimento o negli obiettivi strategici relativamente a complessi immobiliari da acquisire, da cedere o da conferire alla Società;
- previsioni di utili o perdite o altre informazioni concernenti il budget;
- diffusione di dati previsionali, obiettivi quantitativi e verifiche di scostamenti dell'andamento effettivo rispetto ai dati diffusi;
- notizie sul management della Società (ad es. cambiamenti significativi nell'organo di direzione, vicende giudiziarie riguardanti amministratori e dipendenti, ecc.);
- notizie riguardanti i titoli (ad es. aumenti di capitale, ammontare dei dividendi, piano di rimborso titoli, ecc.);

Art. 185 TUF (Manipolazione del mercato)

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.”

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- monitorare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché quelle del Codice Etico Hortis s.r.l.;
- monitorare l'efficacia delle procedure e delle misure operative interne connesse alla prevenzione dei reati di abuso di mercato;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenute necessari.



L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia dei reati di abuso di mercato all'Amministratore unico secondo i termini e le modalità previste nel presente modello.

Gli illeciti inerenti l'abuso di informazioni privilegiate si configurano in tutti i casi in cui un soggetto, essendo in possesso di "informazioni privilegiate" in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate (cd. trading); a tale proposito, va evidenziato che la condotta illecita comprende, oltre alla vendita ed all'acquisto, anche qualsiasi tipo di operazione su strumenti finanziari, ivi incluse, pertanto, la permuta, il riporto, ecc.;

b) comunichi le informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o dell'ufficio (cd. "*tippling*"). Devono, peraltro, ritenersi escluse dall'ambito di operatività della norma le comunicazioni imposte o consentite dalla legge, nonché quelle effettuate in virtù di prassi consolidate;

c) raccomandi o induca altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) (cd. *tuyautage*). L'art. 180 TUF dispone che per "strumenti finanziari" devono intendersi gli strumenti "ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta

di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea".

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 181, comma I, TUF, poi, per "informazione privilegiata" deve intendersi ogni informazione "di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari"



A mente del medesimo articolo, un'informazione può considerarsi di "carattere preciso" se:

1) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto, sui prezzi degli strumenti finanziari, del complesso di circostanze o dell'evento di cui al n. 1.

L'informazione deve valutarsi come potenzialmente idonea ad incidere in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, in tutti i casi in cui si possa ritenere che un investitore ragionevole utilizzerebbe l'informazione stessa come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Le due fattispecie sopra indicate (artt. 184 e 187 bis TUF) differiscono tra loro quanto all'elemento soggettivo richiesto ai fini della punibilità della condotta: l'ad. 184 configura un reato, e come tale punibile unicamente a titolo di dolo, ovvero in presenza della consapevolezza e della volontà di utilizzare indebitamente l'informazione privilegiata di cui si è in possesso; l'ad. 187 bis è, viceversa, un illecito amministrativo e, come tale, sarà punibile a titolo di colpa, ovvero in caso di negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente.

Il reato di manipolazione mercato (art. 185 TUF), la cui fattispecie presenta evidenti analogie con il di aggio punito dall'art. 2637 cod. civ., si configura in tutti i casi in si diffondono notizie false o si pongono in essere

operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

L'analogo illecito amministrativo (art. 187 ter TUF) si configura, fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca reato, nelle seguenti ipotesi:

- diffusione, tramite mezzi d'informazione, compreso internet od ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- realizzazione di operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;



- realizzazione di operazioni o di ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- realizzazione di operazioni o di ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- realizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Analogamente a quanto evidenziato per le fattispecie in materia di abuso di informazioni privilegiate, anche le condotte sopra indicate (artt. 185 e 187 ter TUF) differiscono tra loro quanto all'elemento soggettivo richiesto ai fini della punibilità della condotta: l'art. 185 configura un reato, con la conseguenza che deve ritenersi punibile unicamente a titolo di dolo, ovvero in presenza della consapevolezza e della volontà di realizzare le condotte illecite; l'art. 187 ter è, viceversa, un illecito amministrativo e, come tale, sarà punibile a titolo di colpa, ovvero in caso di negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente.

Un'ulteriore distinzione tra la fattispecie delittuosa e l'illecito amministrativo è rinvenibile nella circostanza che, in quest'ultimo, non è richiesta l'idoneità della condotta a determinare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Le possibili modalità di commissione dei reati sono:

per l'abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187 bis TUF) Rispetto alle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate, la condotta illecita potrebbe essere realizzata, a titolo esemplificativo, nelle ipotesi di seguito indicate:

- acquisto o vendita di strumenti finanziari, qualora il compimento delle operazioni sia stato determinato dalla natura delle informazioni privilegiate acquisite in ragione della propria attività (ad es., qualora si sia a conoscenza che il valore degli strumenti finanziari è soggetto ad un sensibile aumento in virtù di un'operazione straordinaria che la società sta per concludere e si agisca con l'obiettivo di far conseguire un profitto a Hortis s.r.l.);
- indebita comunicazione delle informazioni privilegiate ad un soggetto terzo (ad es., si comunicano al terzo, al fine di acquisirne il consenso circa la sottoscrizione di un accordo con la Società, informazioni privilegiate idonee a scongiurare il rischio di una diminuzione di valore dei suoi strumenti finanziari);



- induzione di un soggetto terzo a compiere determinate operazioni su strumenti finanziari, mediante l'utilizzazione delle informazioni privilegiate (ad es., al fine di consentire ad un soggetto terzo di reperire le risorse necessarie ad estinguere una posizione debitoria nei confronti della Società, si suggerisce a quest'ultimo di acquistare determinati strumenti finanziari il cui valore è destinato ad aumentare in virtù di un'operazione straordinaria che sta per essere deliberata).

Resta inteso che, laddove la condotta sia ascrivibile al soggetto agente a titolo di dolo, troverà applicazione l'art. 184; qualora, viceversa, la condotta sia stata realizzata per negligenza imprudenza o imperizia, sarà applicabile la fattispecie di cui all'art. 187 bis.

Con riguardo alle fattispecie di manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 ter TUF), la condotta illecita potrebbe essere realizzata, a titolo esemplificativo, nelle ipotesi di seguito indicate:

- diffusione di informazioni ingannevoli attraverso, ad es., documenti contabili, relazioni sulla situazione patrimoniale dell'ente, utilizzo di altri mezzi di informazione (ivi incluso Internet);
- diffusione di dati o informazioni falsi o fuorvianti mediante la stampa o altri mezzi di informazione;
- diffusione, da parte degli intermediari, di studi su società con indicazione di dati, notizie o previsioni alterati o falsi;
- realizzazione di ravvicinate operazioni di scambio dei medesimi strumenti finanziari al fine di creare, nel pubblico degli investitori, l'apparenza di un mercato attivo;
- esecuzione di ordini di acquisto o di vendita emessi da soggetti che agiscono di concerto e simultaneamente, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi, in modo idoneo a turbare il mercato;
- acquisto o vendita di strumenti finanziari nel periodo finale delle negoziazioni, in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario;
- realizzazione di una o più operazioni su strumenti finanziari con lo scopo di nascondere indebitamente l'identità dell'effettivo proprietario degli strumenti, tramite la comunicazione al pubblico, in violazione della normativa in materia di trasparenza degli assetti proprietari, della proprietà degli strumenti a nome di altri soggetti concorrenti.



Anche sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 2003/6/CE e dal Regolamento Consob, la condotta illecita può ritenersi integrata, a titolo esemplificativo, anche nei seguenti casi:

- realizzazione, anche in concorso tra più persone, di condotte aventi lo scopo di acquisire una posizione dominante sulla offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, con l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni commerciali non corrette;
- acquisto o vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
- utilizzazione di un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici per diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione su quello stesso strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza aver allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi.

Analogamente a quanto indicato per le fattispecie in materia di abuso di informazioni privilegiate, laddove le condotte sopra elencate siano ascrivibili al soggetto agente a titolo di dolo, troverà applicazione l'art. 185; qualora, viceversa, la condotta sia stata realizzata per negligenza imprudenza o imperizia, sarà applicabile la fattispecie di cui all'art. 187 ter.

Area critica

La fattispecie di reati è difficilmente riscontrabile in Hortis s.r.l. essendo una società non quotata.

In relazione ai reati sopraelencati, le aree di attività di Hortis s.r.l. ritenute maggiormente a rischio di commissione dei reati sopra indicati risultano essere le seguenti:

1) comunicazione, anche in forma indiretta o mediata, di informazioni, notizie e dati rilevanti per il mercato ed aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo:



la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

l'attività da essa svolta;

altre informazioni o notizie ad essa relative;

2) trattamento e diffusione di informazioni privilegiate, con particolare riferimento al compimento di operazioni, anche in forma indiretta o mediata, su strumenti finanziari propri, delle controllate o di società terze, ovvero all'indebito sfruttamento delle informazioni ai fini dell'attività della Società;

3) rapporti con soggetti terzi, nel cui ambito possa verificarsi la diffusione di informazioni privilegiate o la raccomandazione di operazioni su strumenti finanziari;

4) trattamento e diffusione di notizie relative a strumenti finanziari e/o operazioni rilevanti ai fini della variazione del prezzo di tali strumenti;

5) gestione delle attività di realizzazione di operazioni su strumenti finanziari;

6) negoziazioni su prodotti derivati;

7) progettazione ed implementazione di operazioni straordinarie;

8) partecipazione a gare pubbliche o ad accordi negoziali di importo rilevante;

9) informative periodiche ai mercati finanziari;

I destinatari del presente paragrafo sono gli amministratori, i sindaci, il direttore generale, i referenti aziendali ed i loro dipendenti in linea gerarchica, qualora operino nelle aree a rischio.

Tutte le operazioni svolte nelle aree a rischio di commissione dei reati indicati nella presente Parte Speciale devono ricevere debita evidenza.

Norma etico-pratica

Hortis s.r.l. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di intermediazione finanziaria.

A tale proposito, i destinatari devono conoscere e rispettare i seguenti principi di comportamento:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nel presente paragrafo;



- garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico; tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, nell'esecuzione di tutte le attività connesse alla gestione delle informazioni privilegiate e/o alla gestione delle operazioni su strumenti finanziari.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV predisporrà controlli dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

Principi generali di ordine comportamentale

Hortis s.r.l. assolutamente vieta:

- di diffondere informazioni e/o notizie e/o dati falsi o realizzare operazioni fraudolente idonee a determinare un'alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari;
- di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, nell'acquisizione, elaborazione, illustrazione e diffusione dei dati, delle notizie e delle informazioni sugli strumenti finanziari e, in genere, delle notizie necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività;

Al contrario HORTIS S.R.L. assolutamente impone:

- di osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
- di astenersi dal porre in essere operazioni su strumenti finanziari della Società, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate, ovvero in modo idoneo ad alterare il mercato o, più in generale, fornendo informazioni imprecise o fuorvianti;
- di garantire che le operazioni su strumenti finanziari effettuate per conto o nell'interesse della Società, siano attuate con modalità tali da fornire indicazioni



corrette, complete e tempestive, nonché nel rispetto di tutte le norme, ivi incluse quelle consuetudinarie, vigenti;

- di astenersi dal diffondere a soggetti terzi, al di fuori dei casi espressamente prescritti o previsti dalla legge, informazioni privilegiate acquisite in ragione della propria attività, ovvero raccomandare o indurre terzi al compimento di operazioni su strumenti finanziari;
- di astenersi dal diffondere informazioni false o fuorvianti o dal compiere qualsiasi attività od operazione o artificio astrattamente idoneo a determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le operazioni su strumenti finanziari realizzate per conto o nell'interesse della Società;
- di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza;
- di tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- in materia di *rumors* — ovvero di diffusione di notizie non pubbliche in fase di chiusura o pre-apertura dei mercati — di assicurare un'informazione tempestiva, completa e corretta in relazione a notizie di dominio pubblico non comunicate al mercato ed idonee ad incidere sul prezzo degli strumenti finanziari;
- di garantire la correttezza, la continuità e la costanza delle informazioni cd. "previsionali" — ovvero quelle inerenti la valutazione prospettica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società — comunicando tempestivamente al mercato eventuali scostamenti significativi rispetto a quanto prospettato e tenendo conto dei risultati attesi dal mercato; di astenersi, con riguardo alle informazioni confidenziali attinenti eventuali progetti, trattative o manifestazioni di intenti, dal diffondere sul mercato imprecise o parziali, facendo espressa menzione dell'eventuale incertezza finale della vicenda; i rispettare, negli incontri con gli operatori di, le regole che impongono la comunicazione preventiva alla Consob alla società di gestione del mercato delle notizie rilevanti in relazione ad esso, evitando la diffusione di informazioni idonee a turbare il mercato.



E', inoltre, necessario che l'attività di gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni su strumenti finanziari sia effettuata nel rispetto di procedure che prevedano:

- l'individuazione dei criteri per l'individuazione delle informazioni privilegiate;
- l'individuazione delle modalità inerenti la gestione, la diffusione, il trattamento delle informazioni privilegiate, nonché la protezione rispetto ad indebiti accessi alle informazioni stesse, anche mediante appositi meccanismi di tracciabilità degli eventuali accessi;
- la tracciabilità dei processi di decisione e attribuzione della natura privilegiata di un'informazione specifica o di una categoria di informazioni, al di là di quelle già istituzionali e già inserite nei documenti redatti dalla Società;
- in tutti i casi in cui sia possibile, la verificabilità della correttezza dei dati e delle informazioni fornite dalla Società;
- la formalizzazione delle modalità di gestione delle informazioni price/business sensitive, con particolare riferimento ai destinatari autorizzati a ricevere le informazioni in argomento, nonché delle modalità di trasmissione (protocollo interno, mail aziendale "criptata" ecc.), diffusione e archiviazione delle stesse;

la previsione, con riguardo alla gestione delle informazioni privilegiate, di un sistema di reporting periodico verso l'Amministratore unico; l'individuazione di un organo aziendale incaricato della verifica, dell'autorizzazione e della supervisione del processo di diffusione di informazioni privilegiate all'esterno dell'Organizzazione mediante la diffusione dei comunicati stampa, che provveda:

1) a verificare la coerenza della natura e dei contenuti delle informazioni di cui si richiede la diffusione all'esterno;

2) a mantenere evidenza formale di tale attività;

3) a curare l'archiviazione delle richieste allo scopo di assicurarne una loro tempestiva futura recuperabilità;

- l'individuazione dei soggetti rilevanti, con istituzione del relativo Registro e del soggetto responsabile della sua tenuta; l'implementazione di un'adeguata formazione dei soggetti rilevanti, onde garantire la consapevolezza degli obblighi giuridici connessi alla gestione delle informazioni privilegiate, nonché delle operazioni su strumenti finanziari;



- la tracciabilità degli eventuali accessi alle informazioni privilegiate relative alla Società;
- la previsione di un obbligo di riservatezza in capo alle risorse di Hortis s.r.l., nonché ai soggetti esterni all'ente operanti per conto di quest'ultimo (ad es., i consulenti), sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dagli investitori o di cui siano comunque venuti in possesso; il divieto di effettuare operazioni personali, anche per interposta persona, utilizzando informazioni privilegiate acquisite in ragione delle proprie funzioni, nonché di comunicare o raccomandare a soggetti terzi il compimento delle stesse;
- qualora le informazioni privilegiate siano contenute in un supporto informatico, l'adozione di adeguati sistemi di protezione;
- la regolamentazione, mediante adeguata informativa, di eventuali situazioni di conflitto di interesse (ad es., per evidenziare eventuali ruoli all'interno di organi di indirizzo e controllo in altre società o enti);
- l'individuazione delle modalità per l'effettuazione di operazioni sui titoli della Società o di società controllate, con espresso divieto di agire difformemente dei programmi autorizzati;
- l'individuazione delle modalità di formazione e diffusione delle notizie relative alla Società, attraverso la segregazione delle funzioni connesse, da un lato, al controllo sulla correttezza e diffusione dell'informazione; dall'altro, alla gestione dei rapporti di carattere istituzionale con giornalisti, sindacati, analisti ed agenzie di rating;
- l'individuazione delle modalità di formazione, controllo e diffusione di comunicazioni sociali, studi, ricerche, piani strategici e finanziari e altre informazioni rilevanti relative alla Società;
- l'individuazione delle modalità di diffusione, all'interno del Gruppo, di informazioni e notizie rilevanti;
- l'individuazione delle modalità di gestione dei rapporti con la Consob e con la Società di gestione del mercato in relazione al trattamento di informazioni e fatti idonei ad influenzare il prezzo di strumenti finanziari;



- l'adozione di specifiche misure volte a regolare il trattamento e l'accesso ad informazioni privilegiate da parte di terzi, ivi inclusi i Partner ed i fornitori della Società, nonché a garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- 1) monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la prevenzione dei reati in materia di *market abuse*;
- 2) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenute necessari.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia dei reati sopradescritti, all'Amministratore unico ed al Collegio sindacale, secondo i termini e le modalità previste nel presente modello.

E)

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(art. 24 bis D. lgs. 231/2001)

Grado di rischio

BASSO

Le sanzioni previste:

«Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635- bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna



per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)»”.

Questa tipologia di reati è difficilmente riscontrabile in Hortis s.r.l., poichè non si contemplano attività di produzioni informatiche, nè di gestione e di manutenzione di banche dati.

Destinatari del presente capitolo sono tutti coloro che utilizzano strumentazione informatica per nome e conto di Hortis s.r.l.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- attenersi alle disposizioni e alle procedure informatiche adottate dalla società;
- utilizzare le risorse informatiche esclusivamente per le finalità corrispondenti alla mansione lavorativa assegnata;
- attenersi scrupolosamente alle direttive interne concernenti l'utilizzo degli strumenti informatici nonché il trattamento dei dati;
- astenersi dal porre in essere atti o comportamenti che siano riconducibili alle condotte di reato come delineate nel presente capitolo.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- monitorare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché quelle del Codice Etico;
- monitorare l'efficacia delle procedure e delle misure organizzative interne connesse alla prevenzione dei reati informatici;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenute necessari.
- Coordinarsi con la funzione sistemi informatici per verificare che non vi siano state forzature ed usi impropri dei sistemi informatici e telematici di Hortis s.r.l., e che questi ultimi garantiscano un buon livello di sicurezza in relazione ai fini ed agli scopi aziendali.



FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.”

A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

L'articolo 491-bis prevede, come illecito, il comportamento avente ad oggetto le falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. Esso consiste nel fatto che i responsabili aziendali, in documentazione avente efficacia probatoria, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestino il falso.

Si prevede, comunque, che la condotta posta in essere debba essere rivolta a conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto e che debba essere idonea a trarre in inganno i destinatari della predetta situazione.

Area critica

L'area critica va individuata in tutte le fasi che portano alla redazione della documentazione informatica pubblica o privata avente efficacia probatoria ed alla sua diffusione.

Si parte così dalla scelta dei soggetti, anche esterni alla società, cui affidare l'incarico di redigere tale documentazione, alla loro materiale redazione, fino alla loro stesura definitiva e diffusione.

Norma etico-pratica

Hortis s.r.l. nella redazione di documentazione informatica pubblica o privata avente efficacia probatoria ed alla sua diffusione, si attiene alle procedure amministrative interne, idonee ad assicurare un agevole ed immediato controllo in ordine al rispetto, da



parte dei soggetti delegati a peculiari funzioni, del contenuto di cui alle proprie medesime deleghe.

Oltre a quanto sopra riportato, una particolare attenzione comporta il caso in cui le funzioni, oggetto della norma in commento, siano affidate a soggetti esterni all'ente. In tal caso, al relativo conferimento di incarico, dovranno essere allegati, per integrale accettazione, i principi etici e le procedure contenute nel modello organizzativo interno di Hortis s.r.l.

Principi generali di ordine comportamentale

Gli organi deputati alla redazione di documentazione informatica pubblica o privata avente efficacia probatoria di Hortis s.r.l. ed alle sue eventuali successive integrazioni e o modifiche, dovranno uniformare la propria attività al rispetto delle procedure interne, ispirando il proprio operato ai principi di correttezza e buona fede, ovvero agendo con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 615-ter.c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o



alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo Art. 617-quater”

Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

I reati in oggetto sono posti in essere mediante l'utilizzo improprio della strumentazione informatica art. 615 ter, o mediante attività propria informatica ed una strumentazione ad hoc atta alla violazione di sistemi informatici altrui.

Area critica



La fattispecie di reati è difficilmente riscontrabile in Hortis s.r.l. non essendo una società di progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi ed apparecchiature informatiche.

L'area critica può comunque essere individuata nell'utilizzo improprio della strumentazione informatica aziendale.

Norma etico-pratica

Per prevenire la possibilità di commissione di tale reato, Hortis s.r.l. ha introdotto meccanismi volti a controllare ed a regolare l'accesso ai sistemi informatici e telematici, idonei a permettere delle modalità di riscontro che, ferma restando la tutela della privacy del lavoratore, consentano all'ente di impedire un'utilizzazione di questi sistemi in violazione della legge o delle finalità istituzionali della società medesima.

Principi generali di ordine comportamentale

I collaboratori di Hortis s.r.l. che si trovino ad operare mediante l'utilizzo di sistemi informatici dovranno scrupolosamente rispettare regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici, e tutte le procedure all'uopo previste nei modelli organizzativi dell'azienda medesima.

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici “ *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.*

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1. *1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*



2. 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.”

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione ai sistemi informatici altrui. La condotta descritta dal legislatore riproduce quella del fatto illecito in materia aquiliana (art. 2043), con la differenza riguardante la delimitazione dell'oggetto del danno (che nel delitto in esame deve necessariamente essere un sistema informatico) e l'elemento soggettivo, limitato al dolo e non anche alla colpa. Ad essere incriminata è la condotta di chi, tramite la distruzione, la cancellazione, il deterioramento o alterazione di dati o programmi informatici, o mediante l'introduzione abusiva nel sistema informatico, distrugge, cancella, deteriora o altera sistemi informatici o telematici altrui.

La norma in esame punisce dunque più duramente il colpevole della fattispecie di cui all'art. 635 bis, qualora ne derivi una compromissione irreversibile di un sistema informatico, e non di semplici dati o informazioni.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del secondo comma.

Art. 635-bis. c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o



programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

“Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

“Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

“Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Il reato di cui può essere posto in essere con due distinte modalità:

- tramite la creazione di anomalie di funzionamento nei sistemi considerati



- tramite interventi non legittimi, attuati in qualsiasi modo, (ad es. inserendo un virus nel software), sui programmi, riferimenti, dati e notizie, collegamenti di vario genere tipici dei sistemi in esame.

In caso in cui il medesimo sia commesso ai danni dello Stato o di sistemi di pubblica utilità la pena è maggiore.

Mediante tale norma si tutela contestualmente il patrimonio immateriale rappresentato dai sistemi informatici o telematici, il regolare funzionamento dei sistemi informatici o telematici e l'interesse alla riservatezza che deve riguardare tali strumenti.

Il dolo del reato di distruzione o di danneggiamento è rappresentato dalla volontà di alterare il funzionamento di un sistema informatico e telematico o di operare indebitamente sui programmi.

Area critica

L'area critica è individuata, in particolare, nell'ambito di quei dati che devono essere protetti da un accesso indiscriminato.

Comunque, il reato essere commesso in quasi tutti gli ambiti aziendali ed a tutti i livelli. I settori più a rischio in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 635-ter e quinquies sono tuttavia quelli che si occupano di vendita di

beni, forniture di servizi e realizzazione di opere per la Pubblica Amministrazione, o di ottenimento di concessioni, licenza ed autorizzazioni della Pubblica Amministrazione, o di dichiarazioni e liquidazioni di imposte, tasse, canoni ecc., o di partecipazione a gare d'appalto della Pubblica Amministrazione.

Norma etico-pratica

Per prevenire la possibilità di commissione di tale reato Hortis s.r.l. ha introdotto meccanismi volti a controllare ed a regolare l'accesso ai sistemi informatici e telematici, idonei a permettere delle modalità di riscontro che, ferma restando la tutela della privacy del lavoratore, consentano all'ente di impedire un'utilizzazione di questi sistemi in violazione della legge o delle finalità istituzionali della società medesima. Ciò è realizzato anche mediante la previsione di un regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici, nonché da specifiche procedure d'accesso a banche dati, ed a



programmi contenenti informazione di progetti da svilupparsi interloquendo con la Pubblica Amministrazione.

Principi generali di ordine comportamentale

I collaboratori di Hortis s.r.l. che si trovino ad operare mediante l'utilizzo di sistemi informatici dovranno scrupolosamente rispettare regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici, e tutte le procedure all'uopo previste nei modelli organizzativi dell'azienda medesima. Dovranno altresì dare sollecita comunicazione di ogni eventuale danno, da essi provocato anche involontariamente, nonché di ogni eventuale danno comunque riscontrato durante l'utilizzo dei suddetti sistemi.

Come riportato nella parte generale la L. 90/2024 ha previsto il rafforzamento della cybersicurezza e ha introdotto nuovi Reati Informatici.

I reati introdotti dalla Legge 90/2024.

La L. 90/2024, in vigore dal 17.07.2024, introdotto nuovi reati presupposto nell'ambito dell'art. 24-bis D.lgs. 231/2001 come l'estorsione informatica (art.

629, terzo comma, c.p.) e la detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.), ampliando ulteriormente la responsabilità degli enti in relazione alle violazioni della cybersicurezza.

Inoltre, la legge ha modificato i seguenti reati informatici già inclusi nel novero dei reati presupposto di cui all'art. 24-bis D.lgs. 231/2001:

- I. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all'art. 615-ter c.p.;
- II. detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici, di cui all'art. 615-quater c.p.;
- III. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui all'art. 617-quater c.p.;



- IV. detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, di cui all'art. 617-quinquies c.p.;
- V. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, di cui all'art. 635-bis c.p.;
- VI. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, di cui all'art. 635-ter c.p.;
- VII. danneggiamento di sistemi informatici o telematici, di cui all'art. 635-
quater c.p.;
- VIII. "danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse" di cui all'art. 635-quinquies c.p.

Infine, la legge 90/2024 ha aumentato le sanzioni pecuniarie per i reati informatici previsti dal primo comma dell'art. 24-bis D.lgs. 231/2001.

In relazione a tali fattispecie, sarebbe opportuno procedere alla previsione di misure organizzative e operative interne per colmare il cosiddetto "rischio residuo" emerso dalla mappatura alla luce dei presidi già autonomamente esistenti, al fine di rafforzarli.

Per prima cosa occorre verificare il loro livello di esposizione a rischio rispetto a questo tipo di reati e poi, a seconda del livello di informatizzazione dell'ente ed in base ai profili di rischio rilevati implementare specifici piani di *cybersecurity* adeguati che comprendono aspetti tecnologici, organizzativi e legali.

La prevenzione dei reati informatici, stando alle linee guida di Confindustria, deve essere svolta attraverso adeguate misure organizzative, tecnologiche e normative, assicurando che l'attività dell'Organismo di Vigilanza venga indirizzata anche attraverso specifiche forme di controllo degli aspetti sintomatici di anomalie del sistema informativo.



F)

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(art. 25 bis 1 D. lgs. 231/2001)

Grado di rischio basso

Le sanzioni previste:

Con la legge del 23 luglio 2009 n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” sono state ampliate le fattispecie presupposto di reato che possono generare la responsabilità della società.

Sanzioni:

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

"Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria e il commercio).

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

I nuovi reati presupposto di cui all'art. 25-bis.1 in materia di delitti contro l'industria e il commercio quindi, sono:



Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio):

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio”;

Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio):

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.

Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine);

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine⁽²⁾ è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.”

Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci): vendita o distribuzione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

Art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

“Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine,



provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000”

Art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

Art. 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.



Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

Regole Generali di comportamento e processo decisionale per le Attività a Rischio di Hortis s.r.l.:

ossia, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato descritte nei successivi paragrafi;
- tenere condotte che, ancorché non siano tali da integrare una fattispecie di reato tra quelle considerate in precedenza, possano potenzialmente evolvere nella commissione di uno di tali reati;

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico, e nelle regolamentazioni aziendali in materia di costruzione e progettazione di beni e di forniture alla clientela.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- monitorare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché quelle del Codice Etico di Hortis s.r.l.;
- monitorare l'efficacia delle procedure interne connesse alla prevenzione dei reati contro l'industria ed il commercio;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenute necessari.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia dei reati con finalità di terrorismo all'Amministratore unico secondo i termini e le modalità previste nel presente modello.

Di seguito saranno analizzati alcuni reati presupposto che astrattamente si possono ipotizzare in alcune aree sensibili delle attività aziendali.



Area critica

Le aree critiche possono essere identificate solo in astratto atteso che la Hortis s.r.l. non svolge attività finalizzate alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti.

Norma etico-pratica

E' necessario che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Hortis s.r.l. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi della concorrenza leale e del reciproco rispetto sia con la Clientela sia con i Fornitori.

G)

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

(art. 25 decies D. lgs. 231/2001)

Grado di rischio BASSO

Le sanzioni previste:

La legge 3 agosto 2009, n. 116 ha disposto (art. 4) l'introduzione di un "secondo" art. 25-novies (in seguito corretto in art. 25 decies)

1. Dopo l'articolo 25-*octies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-novies. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). - *1.* In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-*bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

Art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità



giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

La fattispecie in esame rientra nella tipologia di reati contro l'amministrazione della giustizia. Il bene giuridico tutelato è dunque il corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

La ratio di questa disposizione si rinviene nella necessità di tutelare il procedimento probatorio, evitando indebite strumentalizzazioni della facoltà di non rispondere concessa agli imputati, anche connessi.

Il reato si configura allorquando si ponga in essere un'azione, offensiva o persuasiva, diretta a indurre taluno alla falsità in un procedimento penale o ad un comportamento omissivo.

Diversamente da quanto previsto dall'articolo 377 c.p., soggetto passivo del reato è una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, la quale però conserva la facoltà di non rispondere (ad es. il correo).

La fattispecie è integrata dalla violenza, minaccia, dazione o promessa di denaro al fine di rendere dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Le modalità della condotta, nonostante la evidente maggiore gravità della violenza e minaccia, sono parificate ai fini del trattamento sanzionatorio.

Il delitto in esame è un reato di evento (a differenza dell'art. 377 c.p., reato di pericolo), ed è perciò configurabile il tentativo, quantomeno in relazione alle condotte di violenza o minaccia, mentre per quanto concerne la dazione o la promessa di denaro le uniche ipotesi possibili sono quelle di offerta di denaro contenuta in una busta, mai giunta a destinazione per via dell'intervento delle forze di polizia.

Area critica

Le aree critiche possono essere identificate in alcune attività del vertice aziendale: gestione dei rapporti con consulenti legali e periti; compimento di operazioni, anche in forma indiretta o mediata, su strumenti finanziari propri, delle controllate o di società terze.



Norma etico-pratica

Tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Hortis s.r.l. sono improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, ed alla completa collaborazione con tutte le autorità competenti.

HORTIS S.R.L. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri Amministratori, referenti aziendali, Dipendenti e Collaboratori la normativa nazionale.

Principi generali di ordine comportamentale

Nell'espletamento della propria attività per conto di Hortis s.r.l., Amministratori, referenti aziendali, Dipendenti e Collaboratori devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente paragrafo; porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario che sia garantito il rispetto del Codice Etico; che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Hortis s.r.l. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza; che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali.

Infine, tutti i soggetti di cui sopra, evitino qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale ed inoltre che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.



H)

II) REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies D. lvo 231/2001)

Grado di rischio ALTO

Le sanzioni previste:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;

e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;

e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote (nei casi previsti dal terzo comma);

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.



1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:



- 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
 - 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
- f) **LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116**;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), (b) ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;



b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma



2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452- bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Con la pubblicazione del d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 si conclude la questione del recepimento della direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata dal legislatore comunitario per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso (direttiva 2008/99/CE).

L'obbligo di introdurre analoga tutela era stato originariamente previsto dalle decisioni quadro GAI 2003/80 e 2005/667, impugnate dalla Commissione Europea davanti alla Corte di giustizia dell'Unione per violazione dell'art. 47 T.U.E., in quanto basate su un fondamento normativo inappropriato. La Corte (sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/039 e sentenza 23 ottobre 2007, causa C-440/05), accedendo alla tesi della Commissione, aveva annullato entrambe le decisioni

quadro con la motivazione che queste avrebbero dovuto essere adottate sulla base giuridica del trattato CE (primo pilastro) e non del Trattato sull'Unione europea (terzo pilastro).

Ne era dunque seguita la direttiva 2008/99/CE, che gli Stati membri dell'Unione avrebbero dovuto recepire entro il 26 dicembre 2010.

L'art. 19 della legge comunitaria 2009 (l. 4 giugno 2010, n. 96) aveva, infatti, delegato il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,



sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. I termini di recepimento delle due direttive erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre 2010 e al 16 novembre 2010. Poiché la legge n. 96/2010 era entrata in vigore in data 10 luglio 2010, il termine per l'esercizio della delega sarebbe scaduto in data 9 aprile 2011.

L'esercizio della delega è stato tempestivo, tenuto conto della proroga di novanta giorni contemplata nell'art. 1 della l. n. 96/2010 per il caso in cui il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari (quaranta giorni dalla data di trasmissione) venisse a scadere nei trenta giorni precedenti il 9 aprile 2011 o successivamente. Il termine per il parere, infatti, richiesto l'8 aprile 2011 con relativa trasmissione dello schema di decreto, scadeva il 18 maggio 2011, sicché il termine per l'esercizio della delega risulta prorogato ex lege al 9 luglio 2011, con conseguente tempestività dell'emanazione del decreto legislativo in data 7 luglio 2011, giusta quanto disposto dall'art. 14, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a nulla rilevando la successiva data di pubblicazione. Nessun problema di costituzionalità si pone, dunque, rispetto all'art. 76 Cost.

Indubbiamente la più rilevante novità introdotta dal d. lgs. n. 121/2011 è quella dell'inserimento di alcuni reati ambientali nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Infatti le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.

Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733-bis cod. pen.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinviato in proposito.



Quanto alle sanzioni configurate a carico dell'ente, il legislatore delegato si è avvalso della facoltà conferitagli nella legge delega di non ricorrere necessariamente alle sanzioni interdittive previste dal d. lgs. n. 231/2001.

L'applicazione di tali sanzioni – per una durata fissata dalla novella nella misura non superiore ai sei mesi - è stata infatti riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell'ente siano quelli previsti, rispettivamente:

- 1) dall'art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 d. lgs. n. 152/2006;
- 2) dall'art. 256, comma 3 d. lgs. n. 152/2006;
- 3) dall'art. 260 d. lgs. n. 152/2006;
- 4) dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 D.lgs. n. 202/2007.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss. del d. lgs. n. 231/2001 (v. in proposito Sez. II, n. 10500 del 26 febbraio 2007, dep. 12 marzo 2007, D'A., in Ced Cass. 235845).

La novella ha previsto anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal d. lgs. n. 231/2001 e cioè quella dell'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività di cui all'art. 16, ma solo in due ipotesi, ossia nell'ipotesi in cui l'ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:

- a) "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. lgs. n. 152/2006);
- b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 D.lgs. n. 202/2007).

La sanzione pecuniaria è invece prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli enti.

La stessa è stata diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto cooptati nel catalogo di cui all'art. 25-undecies.

In tal senso la cornice edittale più significativa prevista dalla novella risulta dunque quella riservata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260, comma 1 del codice dell'ambiente e la cui forbice è compresa tra il minimo di quattrocento e quello di ottocento quote, che, una volta determinato il valore della singola quota ai sensi dell'art.



10 d. lgs. n. 231/2001, comporta in ipotesi l'irrogabilità di una sanzione pecuniaria massima pari ad 1.239.200 euro.

In realtà le soglie massime edittali previste in relazione ai più comuni reati presupposto in materia ambientale presi in considerazione dalla novella sono meno severe, variando mediamente tra le centocinquanta e le duecentocinquanta quote e comportando dunque l'irrogabilità di sanzioni che, sempre nella loro massima entità, possono variare al più tra i 232.250 e i 387.250 euro.

Inoltre la legge 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2015, n. 122, ha introdotto nuove ipotesi di delitti in materia ambientale. Il legislatore della riforma è intervenuto su tre fronti: (i) ha inserito un apposito Titolo nel codice penale (Titolo VI-bis), rubricato «dei delitti contro l'ambiente»; (ii) ha introdotto alcune modifiche al D.lgs. n. 152/2006 (codice dell'ambiente), prevedendo fra l'altro un apposito procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale previste dallo stesso decreto; (iii) ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto previsti nell'ambito della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001.

L'art. 1, comma 8, legge n. 68/2015, introduce all'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001 le seguenti fattispecie:

- introduzione, quale reato-, del reato di «inquinamento ambientale» [previsto dalla nuova lett. a), comma 1, art. 25-undecies]. Si prevede che, in ipotesi di condanna dell'ente per il reato-presupposto di inquinamento ambientale, questo sarà soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.
- Introduzione, quale reato-presupposto, del reato di «disastro ambientale» [nuova lett. b), comma 1, art. 25-undecies]. Si prevede che, in ipotesi di condanna dell'ente per il reato-presupposto di disastro ambientale, questo sarà soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.
- Introduzione, quale reato-presupposto, sia della fattispecie colposa dei reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale che della correlativa ipotesi di pericolo di un loro avveramento [nuova lett. c), comma 1, art. 25-undecies]. Si prevede che, in ipotesi di condanna dell'ente sia per i predetti reati-presupposto colposi che per il pericolo di una



loro realizzazione, quest'ultimo sarà soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.

- Introduzione, quale reato-presupposto, del reato di «traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività» [nuova lett. e), comma 1, art. 25-undecies].

Si prevede che, in ipotesi di condanna dell'ente per tale reato-presupposto, questo sarà soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Rimangono ferme le sanzioni previste per le contravvenzioni di cui agli artt. 727- bis e 733-bis c.p., ripositonate, all'esito della modifica, rispettivamente alle lettere f) e g) del comma 1 (art. 25-undecies).

Particolarmente significativa, in quanto rende più severo il regime sanzionatorio, è l'introduzione di un nuovo comma (1-bis) con cui si prevede – in caso di condanna dell'ente per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale – l'applicazione, in aggiunta a quelle pecuniarie sopra richiamate, delle sanzioni interdittive (di durata non superiore a un anno, per la sola ipotesi di inquinamento ambientale) previste dall'art. 9 del D.lgs. n. 231/2001:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni;
- divieto di contrattare con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Significativa lo è anche, nel contesto della riforma, la definizione di un meccanismo rimediale. Infatti, con riguardo ai nuovi delitti ambientali viene previsto l'istituto del «ravvedimento operoso» (art. 452-decies c.p.) attraverso il quale chi si adopera per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione della pena dalla metà a due terzi. Per godere del ravvedimento operoso – e, dunque, nel concreto, di un vero e proprio beneficio, che si sostanzia in uno sconto di pena – le attività riparatorie dei luoghi devono avvenire

«concretamente» e «prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado».



E' richiesto, dunque, un effettivo comportamento proattivo da parte dell'agente, che deve concretizzarsi in specifiche azioni rimediali (individuate, seppur in linea generale, dalla norma in esame), da effettuarsi, però, nell'arco di un preciso termine perentorio di natura processuale (l'apertura del dibattimento di primo grado).

Un'altra novità assoluta in materia ambientale è la previsione della diminuzione della pena da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (c.d. *whistleblowing*).

Infine L'art. 1, comma 6, legge n. 68/2015, prevede un regime più rigoroso in materia di prescrizione per i nuovi delitti contro l'ambiente. I termini, infatti, vengono raddoppiati rispetto a quelli ordinari di cui all'art. 157, comma 6, c.p.

Inoltre, in virtù della modifica operata dall'art. 1, comma 5, legge n. 68/2015, all'art. 32-quater del codice dell'ambiente, dalla condanna per i nuovi delitti contro l'ambiente discende il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Si segnala, altresì, la modifica introdotta dall'art. 1, comma 7, legge n. 68/2015, 118-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in materia di coordinamento di indagini in materia ambientale. La novella introduce,

infatti, l'obbligo per il P.M. procedente di comunicare l'avvio delle indagini al Procuratore nazionale antimafia, qualora si proceda per i seguenti reati:

- inquinamento ambientale;
- disastro ambientale;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Associazione finalizzata alla commissione di reati ambientali e attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Per gli stessi reati, salva l'ipotesi di cui all'art. 260 del codice dell'ambiente, il P.M. è tenuto a dare notizia dell'avvio delle indagini anche alla Agenzia delle Entrate ai fini dei necessari aggiornamenti.

Comunque è necessario precisare che gli enti di cui al dlgs 231/01 sono responsabili sul piano amministrativo per i reati (quali sono quelli in materia di rifiuti ed inquinamento) commessi nel loro interesse o vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che



esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; tale responsabilità, che si fonda sul rapporto di immedesimazione organica del rappresentante nell'ente rappresentato, può essere evitata solo con la prova, da parte dello stesso ente, dell'adozione di misure organizzative e funzionali di precauzione, di controllo e di prudenza.

Questa tipologia di reati assolutamente configurabile nell'attività di Hortis S.r.l., la quale, operando nella manutenzione del verde e servizi simili, deve costantemente monitorare il proprio *modus operandi*, in maniera tale che lo stesso non sia lesivo della normativa vigente e del rispetto dell'ambiente.

Oltre all'attività stretto senso di manutenzione del verde, in realtà tutte le aree aziendali sono Aree Sensibili per i reati ambientali in quanto tutte producono comunque rifiuti da gestire, anche gli uffici (si pensi al consumo e allo smaltimento di toner, pile elettriche, ecc.).

La tutela ambientale adottata da Hortis s.r.l.

In data 23/03/2023 la Hortis s.r.l. conseguiva il Certificato N. 11521/2023 per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali al numero RM18517 – Sezione Regionale Lazio, per la categoria 2 bis (conto proprio), classe unica.

Lo stesso certificato veniva poi rinnovato con Prot. N. 35114/2026 del 18/03/2026 con validità fino al 18/03/2026.

Già solo il conseguimento di tale iscrizione, conseguente all'apposito iter ex lege, conferma in re ipsa il rispetto che la società ha della normativa nel settore ambientale. Già a monte sono stati dunque ritenuti esaustivi i requisiti morali, l'idoneità tecnica, la capacità finanziaria e la disponibilità dei veicoli della società.

La Hortis s.r.l. ha dunque quale sua regola principale il rispetto delle normative ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Operare nel settore della manutenzione del verde comporta il rispetto di una serie di normative ambientali, pensate per tutelare sia il territorio che la salute delle persone coinvolte. È obbligatorio assicurarsi che i rifiuti siano gestiti in modo adeguato e che materiali eventualmente pericolosi che possono essere rivenuti (non certo il verde di per sé non ritenuto dalla legge materiale pericoloso), vengano smaltiti secondo quanto previsto



dalle norme vigenti. Un'adeguata gestione riduce al minimo i rischi di contaminazione e tutela le risorse naturali. In particolare, è essenziale:

- **Classificazione dei Rifiuti:** Prima di procedere con la raccolta e il trasporto, è necessario classificare correttamente i rifiuti rinvenuti. I rifiuti vengono suddivisi in base alla loro pericolosità, ed eventuali materiali (si pensi a titolo esemplificatore al piombo o ad eventuali oggetti metallici rinvenuti) rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi.
- **Registrazione e Documentazione:** Le aziende devono mantenere registri dettagliati riguardo ai rifiuti trattati, inclusi documenti che attestano l'origine, la quantità e la tipologia dei materiali. Questa documentazione è necessaria per dimostrare la conformità alle normative e per facilitare eventuali controlli da parte delle autorità competenti.
- **di Gestione dei Rifiuti:** È obbligatorio redigere un piano di gestione dei, che delinei le procedure adottate per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

L'Italia ha un quadro regolatorio piuttosto articolato, ma cercheremo di fare chiarezza. La legge principale che regola il riciclo dei rifiuti pericolosi è il Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006). Questo decreto stabilisce le basi per la gestione dei rifiuti e le risorse ambientali, definendo cosa si intende per rifiuti, come devono essere gestiti e chi è responsabile per il loro trattamento. All'interno del decreto legislativo, sono poi previsti poi una serie di reati.

L'Unione Europea ha un approccio piuttosto rigoroso quando si tratta di riciclo e raccolta di rifiuti pericolosi, grazie a una serie di direttive che mirano a uniformare le pratiche di gestione dei rifiuti in tutti gli Stati membri. La più importante di queste è la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE), che stabilisce i principi fondamentali per la gestione dei rifiuti, promuovendo il riciclo e la riduzione dei rifiuti stessi. Tale norma è considerata la norma aurea europea in materia di gestione di rifiuti ed è stata recepita nell'ordinamento italiano mediante il D.lgs. 205/2010 che ha modificato il D.lgs. 152/2006. La normativa introduce principi



fondamentali della gestione integrata dei rifiuti, ispirati alla tutela della salute umana, alla salvaguardia ambientale ed ai criteri dell'economia circolare, prevedendo una gerarchia delle attività di gestione fondata, in ordine di priorità, sulla prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero e, solo in via residuale sullo smaltimento. La direttiva 2008/98/CE ha inoltre introdotto principi cardine quali il "chi inquina paga", la responsabilità estesa del produttore, la tracciabilità del ciclo dei rifiuti e la valorizzazione del recupero della materia, imponendo agli operatori economici specifici obblighi organizzativi, autorizzativi e documentali finalizzati alla prevenzione dei reati ambientali e alla corretta gestione delle misure.

Le attività svolte dalla HORTIS S.r.l., consistenti nella progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e privato, potature, abbattimenti controllati, manutenzione di giardini, sfalci, trattamenti fitosanitari, gestione di residui vegetali, utilizzo di mezzi e attrezzature operative, nonché esecuzione di lavori in favore di enti pubblici e privati, si inseriscono dunque in questo articolato quadro normativo europeo e nazionale finalizzato alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica, del paesaggio, della sicurezza dei lavoratori e della corretta gestione dei rifiuti. Per le attività svolte dalla HORTIS S.r.l. assumono particolare rilievo: a) gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti derivanti da sfalci, potature, manutenzioni del verde e lavorazioni vegetali; b) la corretta classificazione, deposito temporaneo, trasporto e conferimento dei rifiuti; c) il rispetto della normativa relativa alle emissioni sonore ed atmosferiche prodotte da mezzi, attrezzature e macchinari; d) la prevenzione dell'inquinamento del suolo, sottosuolo e delle acque; e) la gestione di eventuali sostanze chimiche, fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Le attività di manutenzione del verde, sfalcio, potatura ed abbattimento possono generare residui vegetali e biomasse soggetti, come già detto, alla disciplina ambientale prevista dal D.lgs. 152/2006.

La Società è pertanto tenuta al rispetto delle disposizioni relative:

- 1) alla corretta qualificazione del residuo vegetale;
- 2) alla gestione del deposito temporaneo;
- 3) alla tracciabilità dei rifiuti;



- 4) al trasporto mediante soggetti autorizzati;
- 5) al corretto conferimento presso impianti autorizzati;
- 6) alla compilazione della documentazione ambientale prevista dalla normativa vigente.

Le attività di manutenzione del verde e sistemazione paesaggistica vengono frequentemente svolte in aree pubbliche, cantieri mobili e luoghi aperti al pubblico, con conseguente applicazione: a) delle disposizioni del D.lgs. 81/2008; b) delle norme in materia di cantieri temporanei e mobili; c) delle disposizioni sulla sicurezza stradale e segnaletica temporanea; d) delle procedure di prevenzione dei rischi interferenziali; e) delle norme relative alla tutela di lavoratori presenti nelle aree operative.

Nell'ambito dell'esecuzione di appalti pubblici e servizi di manutenzione del verde, assumono rilievo i Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla normativa ministeriale in materia di Green Public Procurement (GPP).

I CAM relativi al servizio di gestione del verde pubblico prevedono: 1) riduzione dell'impatto ambientale delle attività; 2) utilizzo sostenibile delle risorse; 3) riduzione dell'utilizzo di sostanze chimiche pericolose; 4) corretta gestione dei residui vegetali; 5) utilizzo di mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale; 6) qualificazione del personale; 7) monitoraggio ambientale delle attività svolte.

La HORTIS S.r.l. dichiara di orientare la propria attività ai principi della sostenibilità ambientale, dell'economia circolare e della tutela del patrimonio verde pubblico e privato.

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni

Rappresentative degli enti.

Alla luce dell'impatto ambientale delle attività della Hortis s.r.l., al fine di salvaguardare l'impresa dai rischi ambientali legati alla violazione delle normative ambientali vigenti, vengono prese in considerazione, per la predisposizione del



Modello, anche le Linee guida “*Modelli organizzativi e sistemi di gestione ambientale alla luce dell’estensione del D.lgs. 231/2001 ai reati contro l’ambiente*” redatte da Fise Assoambiente, da ultimo aggiornate nel 2020.

La Società ha ottenuto, come detto in parte generale, la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 e ha adottato una struttura organizzativa ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale –, nell’ottica di eliminare, ovvero là dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per l’ambiente oltre che per la salute dei lavoratori e della popolazione circostante.

Attraverso l’efficace attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della ISO 14001 l’impresa, mantenendo l’efficienza dei processi produttivi e preservando il valore aziendale, è in grado di tenere sotto controllo i rischi ambientali, in ottemperanza alla legge e al Decreto 231, e di pianificare ed attuare in modo coerente politiche orientate alla sostenibilità, con benefici diffusi in termini di coinvolgimento del personale, di miglioramento dei rapporti con terze parti interessate, di risparmio di risorse e riduzione dei costi.

Il Sistema di Gestione Ambientale prevede un’attività di controllo sull’attuazione del sistema stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, anche attraverso l’opera dei dipendenti.

La Società, infine, verifica periodicamente l’applicazione e l’efficacia delle procedure in vigore anche al fine di un’eventuale modifica delle soluzioni adottate in occasione di mutamenti organizzativi, ovvero in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In linea generale occorre che tutti i Destinatari:

- tengano un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto della normativa interna ed esterna di riferimento
- si astengano da porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01;
- rispettino le disposizioni contenute nel Codice Etico



È fatto obbligo a tutti i destinatari del presente Modello di attenersi alle disposizioni di seguito riportate:

- attenersi alle disposizioni contenute in norme, regolamenti e procedure in materia ambientale che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative della Società;
- attenersi, nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta differenziata;
- procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti da Hortis s.r.l. incaricando dei fornitori autorizzati alla raccolta nel rispetto delle procedure aziendali;
- osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico-scarico rifiuti;
- qualora richiesto da leggi o regolamenti, ottenere evidenza dai fornitori e da altri soggetti terzi, del rispetto delle normative in materia di ambiente;
- richiedere l'impegno di fornitori, partner, collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti nel suolo e nel sottosuolo nonché al rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento atmosferico;
- segnalare eventuali inefficienze alle funzioni aziendali preposte.
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati ambientali.
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner commerciali della società anche attraverso il riscontro del possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti dalle normative di riferimento, in materia di reati ambientali, per la prestazione dei servizi oggetto di contratto al fine di garantire che l'esecuzione di tali servizi sia conforme ai disposti normativi di riferimento;
- formalizzare i rapporti con i fornitori della società tramite stipula di contratti in cui è inserita la clausola del rispetto del Modello Organizzativo e di Gestione, del Codice Etico della Società e che preveda di non tenere condotte che possano integrare i reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- conservare ed archiviare la documentazione di competenza prodotta in via telematica o elettronica al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle scelte effettuate;



- verificare la completezza dei dati necessari nei formulari e più in generale nella documentazione di accompagnamento dei rifiuti lungo la catena di trasformazione, valorizzazione e trattamento degli stessi.
- prevedere un riscontro periodico delle modalità di valutazione e di monitoraggio dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa in capo ai soggetti/fornitori presenti nella filiera, a cui affidare o sono affidati i servizi oggetto di contratto;
- prevedere un monitoraggio ed eventualmente la revisione interna dei metodi di raccolta, stoccaggio, trasporto e lavorazione separazione dei rifiuti prodotti;
- prevedere ed applicare normativa interna che recepisca le prescrizioni legislative in materia ambientale applicabili alla società, con lo scopo di evidenziare gli obblighi, i limiti ed i divieti cui sottostare.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

monitorare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché quelle del Codice Etico di Hortis s.r.l.;

monitorare l'efficacia delle procedure e delle misure operative interne connesse alla prevenzione dei reati ambientali;

esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenute necessari.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia dei reati ambientali all'Amministratore unico, secondo i termini e le modalità previste nel presente modello.

I principi generali di comportamento - Divieti e obblighi

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività aziendali sensibili rispetto ai Reati Ambientali.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di: 1) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure e norme aziendali interne in merito all'esecuzione delle attività che siano sensibili anche nella formula "in concorso" alla potenziale



contestazione di un reato ambientale; 2) astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati ambientali. Inoltre, a tutte le Funzioni coinvolte nelle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale è fatto obbligo di: 3) verificare

l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei partner commerciali della società anche attraverso il riscontro del possesso delle autorizzazioni e dei requisiti dalle normative di riferimento, in materia di reati ambientali, per la dei servizi oggetto di contratto al fine di garantire che l'esecuzione di tali sia conforme ai disposti normativi di riferimento; formalizzare i rapporti con la s.r.l. tramite stipula di contratti in cui è inserita la clausola del rispetto Modello Organizzativo e di Gestione, del Codice Etico della Società e che di non tenere condotte che possano integrare i reati previsti dal D.lgs. /2001; conservare ed archiviare la documentazione di competenza prodotta in via telematica o elettronica al fine di consentire la ricostruzione delle e delle scelte effettuate; verificare la completezza dei dati necessari nei e più in generale nella documentazione di accompagnamento dei

rifiuti lungo la catena di trasformazione, valorizzazione e trattamento degli stessi. 4) prevedere un riscontro periodico delle modalità di valutazione e di monitoraggio dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa in capo ai soggetti/fornitori presenti nella filiera, a cui affidare o sono affidati i servizi oggetto di contratto; 5) prevedere un monitoraggio ed eventualmente la revisione interna dei metodi di raccolta, stoccaggio, trasporto e lavorazione separazione dei rifiuti prodotti; prevedere normativa interna che recepisca le prescrizioni legislative in materia ambientale applicabili alla società, con lo scopo di evidenziare gli obblighi, i limiti ed i divieti cui sottostare. 64 Sistema di controllo interno.

Flussi Informativi verso l'OdV

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a comunicare tempestivamente all'OdV ogni comportamento sospetto o anomalo che possa essere sintomatico dell'avvenuta violazione dei reati ambientali. In particolare, il Responsabile Operazioni, o suo incaricato, deve



trasmettere all'ODV un report annuale contenente: indicatori di potenziali rischi penali, legati a aspetti ambientali, in capo alle controparti della società le eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste in materia ambientale gli esiti delle ispezioni condotte dalle società specializzate.

Compiti dell'ODV L'OdV, ai fini della prevenzione della realizzazione dell'ipotesi di illecito prevista dalla presente Parte Speciale, avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta, tutelando la privacy dei soggetti coinvolti.

Di seguito ci si limiterà ad indicare le fattispecie penalmente rilevanti senza alcuna specifica ulteriore prescrizione proprio per la oggettiva difficoltà che gli stessi siano posti in essere dai destinatari del presente Modello.

Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

Art. 733-Bis c.p. – (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.”



Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Articoli aggiunti al c.p. dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.lgs 7.07.2011, n. 121.

Art. 137 c.amb. (Sanzioni penali)

“[comma I] Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

[comma II] Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

[comma III] Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

[comma V] Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più



restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

[comma XI] Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

[comma XIII] Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

Art. 103 c.amb. (Scarichi sul suolo)

“È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;*
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;*
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;*
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;*
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;*



f) *per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.*

Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.”

Art. 104 c.amb. (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

“È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di



scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
- b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi



idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.”

Art. 107 c.amb. (Scarichi in reti fognarie)

“Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.”

Art. 108, 4° comma, c.amb. (Scarichi di sostanze pericolose)

“Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.”

Art. 256 c.amb. (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

“[comma I] Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, e 216 è punito:



a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

[comma III] Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di

proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

[comma V] Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

[comma VI] Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”

Art. 187 c.amb. (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)

“E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:



- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4”

Art. 257 c.amb. (Bonifica dei siti)

“[comma I] Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

[comma II] Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”

Art. 259 c.amb. (Traffico illecito di rifiuti)

“[comma I] Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con



l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

Art. 279 c.amb. (Sanzioni)

“[comma V] Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la dell'arresto fino ad un anno se superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

Art. 258 c.amb. (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

“[comma IV] Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

260-bis c.amb. (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

(Articolo abrogato ex art. 6, co. 2, D.L. 138/2011, in vigore dal 13.08.2011, rubricato "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo")

“[comma VI] Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

[VII] Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla



base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

[VIII] Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. [comma IXbis] Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

[comma IXter] Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma

Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.”

Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)

“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;



2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Art. 452-ter c.p. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)

*“Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.”*

Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”



Art. 452 quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

Art. 452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) *“ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

- 1. a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:*
- 2. 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 3. 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;”*

Art. 452-septies c.p. (Impedimento del controllo)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.



Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

Art. 452-novies c.p. (Aggravante ambientale)

“Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.”

Art. 452-undecies c.p. (Confisca)

“Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies e 452 octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.



I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.”

Art. 452-duodecies (Ripristino dello stato dei luoghi)

“Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.”

Art. 452-terdecies c.p. (Omessa bonifica)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.”
Articoli inseriti dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015.”

Art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,



importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.”



D)

REATO DI: “IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI

IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE”

(Art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001)

Grado di rischio

medio

Le sanzioni

previste

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.”

Articolo introdotto dal decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 (in vigore dal 9 agosto 2012), all’Art. 2, rubricato: "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare". Al fine di meglio comprendere la portata della nuova norma, si rende necessario procedere ad una rapida disamina delle modifiche introdotte dal Decreto alla disciplina vigente e, in particolare, al D.lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il quale prevedeva già all’art. 22, comma 12, delle sanzioni per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato. Le aggravanti ora introdotte, disciplinate dal nuovo comma 12-bis dell’art. 22, prevedono un aumento delle pene da un terzo alla metà e riguardano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo,



avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell'ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

In relazione anche a quanto previsto per il cosiddetto "Reato di caporalato" previsto dall'art. 603bis del Codice Penale, Hortis s.r.l., comunque ed in generale, non utilizza intermediari per il reclutamento dei lavoratori ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D. lgs. n° 276 del 2003 (Legge Biagi), anche quando i lavoratori si trovino nelle condizioni di regolarità.

Infine, nonostante la nuova fattispecie, inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, ad una interpretazione testuale sembri configurarsi come un reato proprio di soggetti apicali dell'ente, la giurisprudenza penale non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (in tal senso Cass Pen. Sez. I, n. 25615 del 18/05/2011).

In ossequio ai canoni ermeneutici tipici del sistema di responsabilità ex D.lgs. 231/2001, anche il reato in commento deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- monitorare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché quelle del Codice Etico.;
- monitorare l'efficacia delle procedure e delle misure operative interne connesse alla prevenzione del reato in oggetto;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenute necessari.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia del presente reato al A.U. secondo i termini e le modalità previste nel presente modello.



Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

Per una migliore trattazione si riporta, di seguito, l'art 22 in toto e il comma 12 bis.

Art. 22 D.lgs 286/98 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

“In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Nei casi in cui non abbia una diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di

una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e



dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12.

Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente. [Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto] Comma abrogato dalla lettera



c) del comma 1 dell'art. 1, D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109..

Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale (208).

Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.



Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

[comma XII-Bis] Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.



Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

I italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del

presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.”

1. Reato - caratteristiche

Le condotte in esame sono riscontrabili nell'impiego, alle proprie dipendenze, di lavoratori provenienti da paesi terzi (extra Unione Europea) privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e per il quale non si sia richiesto il rinnovo, revocato o annullato od in possesso di permesso di soggiorno non consono (studio, turismo) od artefatto.

Area critica

Le aree critiche in HORTIS S.R.L. sono quelle relative all'assunzione, gestione del personale.



Norma etico-pratica

Hortis s.r.l. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri Amministratori, referenti aziendali, Dipendenti, Collaboratori e Fornitori la normativa vigente in materia di lavoro ed inoltre aborre ogni forma di lavoro irregolare o di caporalato.

Principi generali di ordine comportamentale

E' fatto divieto assoluto ad Amministratori, referenti aziendali, Dipendenti e Collaboratori di HORTIS S.R.L. di assumere e/o impiegare nelle attività aziendali, lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

E' vietato, anche, l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

E' compito di chi provvede all'assunzione e/o impiego di lavoratori stranieri la verifica di tutti i requisiti di legge all'uopo.

In caso di intermediazione di lavoro (es. interinale, sostituzione maternità ecc...) è obbligatorio rivolgersi esclusivamente ad Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D. lgs. n° 276 del 2003 (Legge Biagi).

Nel caso in cui ci si rivolga a dette Agenzie, in virtù della solidarietà tra il somministratore e l'utilizzatore, Hortis s.r.l. chiederà all'Agenzia somministratrice, evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, in conformità alla legislazione vigente.

E' obbligatorio, per Amministratori, referenti aziendali, Dipendenti e Collaboratori, rispettare quanto prescritto con le misure organizzative interne per la gestione delle Risorse Umane.

Infine, nell'espletamento della propria attività per conto di Hortis s.r.l., ad Amministratori, referenti aziendali, Dipendenti e Collaboratori è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente paragrafo; porre in essere, collaborare o



dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Nei rapporti con aziende in appalto o sub appalto è obbligatorio la verifica della regolarità del personale di queste ultime presenti nei siti aziendali (cantieri, uffici, ecc...).

Presidi organizzativi e misure di prevenzione

In considerazione delle dimensioni, della struttura organizzativa e della natura operativa della Società, i presidi di prevenzione dei rischi vengono attuati mediante controlli organizzativi, verifiche documentali, supervisione diretta dell'Organo Amministrativo, flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e misure operative concretamente applicabili alla realtà aziendale.

La Società adotta pertanto misure organizzative, controlli operativi e verifiche documentali finalizzate alla prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, con particolare riferimento alle attività sensibili individuate nel presente Modello.

Con riferimento alle attività di manutenzione del verde, sfalcio, potatura, trasporto e conferimento di residui vegetali e rifiuti derivanti dalle attività aziendali, la Società adotta i seguenti presidi organizzativi:

- A) verifica periodica della validità dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- B) controllo documentale dei formulari di identificazione dei rifiuti ove previsti dalla normativa vigente;
- C) verifica del corretto conferimento dei residui vegetali presso impianti autorizzati;
- D) controllo delle autorizzazioni ambientali dei soggetti incaricati del trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti;
- E) monitoraggio della documentazione relativa alle attività di raccolta, trasporto e conferimento;
- F) supervisione delle attività svolte presso cantieri, aree operative e luoghi di intervento;
- G) controllo sull'utilizzo, deposito e smaltimento di eventuali prodotti fitosanitari, fertilizzanti e sostanze chimiche;
- H) monitoraggio delle condizioni di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature operative;



- l) verifica documentale di eventuali contestazioni, ispezioni o provvedimenti da parte delle Autorità competenti;
- J) trasmissione di flussi informativi all'Organismo di Vigilanza in caso di anomalie, criticità ambientali, ispezioni o violazioni della normativa vigente.

J)

Reati tributari

(art. 25 quinquiesdecies, D.lgs. 231/2001)

Grado di rischio alto Le

Sanzioni previste:

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.



Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si applicano le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 2, comma 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»

Art. 3 del D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di altri artifici

«1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;



b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento*

dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.»

Art. 8 comma 1 e 2 del D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

«1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.»

Art. 10 del D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le



scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.»

Art. 11 del D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

«1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

- 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.»*

La presente sezione della Parte Speciale intende disciplinare i comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Tributari, disciplinati dall'articolo 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001.

Con riferimento ai rischi indotti dai Reati Tributari relativi sia alla gestione fiscale della Società, sia agli adempimenti di quest'ultima come sostituto d'imposta, le principali misure preventive adottate dalla Hortis s.r.l. sono rappresentate dall'adempimento da parte di quest'ultima degli obblighi normativi vigenti.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO



Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle attività sensibili così come identificate al seguente capitolo, ciò al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui la presente rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

In particolare, è **fatto divieto**, a carico di tutti i Destinatari del Modello di:

- erogare prestazioni non previste dai contratti con le controparti, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti;
- accettare fatture che rechino falsità anche parziali nella descrizione delle prestazioni, nei soggetti o nei prezzi;
- accettare od emettere fatture per prestazioni inesistenti o anche solo parzialmente inesistenti;
- distruggere, manipolare o sottrarre documentazione che riguardi operazioni che abbiano o debbano avere riflessi contabili o fiscali;
- occultare operazioni o transazioni e loro documentazione;
- accettare fatture o pagamenti da soggetti diversi dal creditore o debitore, salvo situazioni lecite e previa autorizzazione delle funzioni/organi dotati degli opportuni poteri;
- predisporre ed effettuare dichiarazioni fiscali infedeli, false, fraudolente o consapevolmente non corrette (salvo errori scusabili);
- compensare indebitamente crediti e debiti fiscali, tributari o contributivi, laddove non sussista con certezza il diritto di farlo o comunque laddove non ve ne siano i presupposti di fatto o in diritto;
- accettare od emettere fatture per prestazioni inesistenti o anche solo parzialmente inesistenti;
- effettuare operazioni in caso di dubbia conformità alle norme fiscali (e in caso di dubbio è necessario chiedere parere a specialisti ed esperti tributaristi o fiscalisti);



- effettuare pagamenti finalizzati a sottrarre beni a garanzia dei pregressi crediti di autorità fiscali o tributarie;
- vendere simultaneamente o compiere atti fraudolenti su beni della Società al fine di ridurre la capacità patrimoniale della stessa;
- fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti od occultare informazioni ad organi di controllo interni, Autorità Pubbliche e Autorità di Vigilanza.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti, è **fatto obbligo** di:

- rispettare tutte le norme civilistiche, tributarie, contributive, doganali e fiscali applicabili a tutte le operazioni;
- assicurare che le attività attinenti al processo fiscale, incluse le modalità operative per la fruizione di servizi prestati da professionisti esterni, siano svolte con diligenza, professionalità, trasparenza, correttezza;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge (incluse quelle fiscali, tributarie, contributive e doganali) e delle misure organizzative interne e nello specifico in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
- garantire che le fatture attive e passive siano veritiere (le prestazioni descritte devono essere vere nella loro totalità e i soggetti essere quelli tra i quali il rapporto si è effettivamente intrattenuto ed è stato eseguito);
- garantire che ogni transazione con rilevanza contabile, fiscale o finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario della stessa e venga adeguatamente registrata, controllata e monitorata;
- garantire che vi sia separazione di compiti fra chi autorizza e chi esegue le operazioni e le transazioni;
- garantire che vi sia tracciabilità di ogni operazione e transazione finanziaria nella contabilità;



- garantire che, nel predisporre dichiarazioni fiscali siano rispettati i principi di legalità, conformità alle norme, veridicità, completezza, competenza e trasparenza e vengano evitati comportamenti finalizzati all'evasione fiscale o elusivi o manipolatori o ancora giuridicamente infondati;
- garantire che le dichiarazioni fiscali siano conformi alla vigente normativa. In caso di dubbio dovranno acquisirsi pareri di esperti nelle materie fiscali e tributaria; i revisori legali, nell'ambito delle loro competenze, effettuano un controllo sulle dichiarazioni fiscali;
- garantire, con riferimento a rapporti di sponsorizzazione, donazione e alte liberalità che vengano rispettate le norme fiscali e tributarie. In caso di dubbio dovranno essere acquisiti pareri da parte di esperti e le operazioni dovranno essere condivise con gli organi di controllo interni;
- garantire che nella pratica di richiesta di finanziamenti o agevolazioni pubbliche siano indicate solo ed esclusivamente informazioni vere, complete aggiornate e documentabili. Per gli aspetti fiscali e tributari dovranno essere assunti pareri da parte di esperti che confermino la conformità alle norme della pratica;
- garantire che, nella gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze, siano le norme fiscali e contributive applicabili e che il contratto, la fornitura, fatturazione e i pagamenti intercorrano tra la Società e la vera delle rispettive fasi del rapporto. Le prestazioni rese devono essere convalidate dalla funzione che ha fruito del servizio o ricevuto il bene. Nella valutazione dei fornitori (in caso di appalti) devono essere considerati anche gli aspetti fiscali e contributivi;
- garantire che i rimborsi spese e le operazioni inerenti rispettino le norme applicabili, incluse quelle fiscali e i principi di veridicità, pertinenza e competenza rispetto alle esigenze aziendali e corretta imputabilità;
- garantire che il sistema retributivo e premiale rispetti le norme fiscali e contributive vigenti;
- garantire la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con gli organi interni di controllo, le Autorità Pubbliche e le Autorità di Vigilanza e garantire la completezza, inerenza e correttezza delle informazioni e dei documenti forniti,



nonché la messa a disposizione degli stessi di informazioni e/o documenti richiesti o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate;

- garantire che tutti i versamenti all'erario o i pagamenti di tasse e contributi previdenziali e assistenziali siano calcolati ed effettuati correttamente e nel rispetto dei termini.

K)

Reati in materia di salute e sicurezza Artt.

25 septies - D.lgs. 231/2001

**Grado di rischio
medio**

Le sanzioni previste:

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.



I REATI DI CUI ALL'ART. 25-septies DEL D.LGS.231/01

I Reati contemplati nell'art. 25 septies del Decreto, cui la Società è esposta, sono ad oggi:

Omicidio colposo (Art. 589 c.p.):

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. 3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. 4. abrogato (l. 23 marzo 2016, n. 41)

5. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (Art. 590 co. 3 c.p.)

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila. 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila. 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. 4. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse,



aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Per definire preliminarmente le attività sensibili, ai sensi dell'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001, occorre pertanto considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso il reato per violazione colposa, da parte della società, della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai presenti fini, l'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo, ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

I reati oggetto della presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Hortis s.r.l. ritiene sua primaria responsabilità garantire la salute e la sicurezza sul lavoro di tutti i suoi collaboratori, nonché proteggere gli stessi e coloro che operano per la Società da qualsiasi incidente prevedibile.

Con riferimento ai rischi indotti dai reati di omicidio e lesioni gravi e gravissime dovute a carenze di presidi in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le misure preventive adottate dalla Società sono innanzitutto rappresentate dall'adempimento da parte di quest'ultima degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008.



La Società è pertanto impegnata a rispettare interamente tutte le norme ed i regolamenti in materia nonché ad adottare tutte le migliori pratiche esistenti, assegnando in primo luogo ai suoi responsabili il compito di garantire la sicurezza sul lavoro, attribuendo alla salute ed alla sicurezza la stessa importanza degli altri principali obiettivi assegnati alla struttura.

La Società si impegna, altresì, mediante l'utilizzo di clausole contrattuali ad hoc ad imporre ai propri fornitori di servizi il rispetto di determinati standard di sicurezza e più in generale il rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 81/08, con particolare riferimento all'esecuzione di attività di manutenzione presso gli immobili e di appalti di riqualificazione degli stessi.

L'art. 30, lett. a. e b. del D. Lgs. 81/2008, con riferimenti ai suddetti reati, prevede che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche, "Modello 231") può avere una valenza esimente se è assicurato l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

Al fine della valutazione dei rischi e della predisposizione delle misure di prevenzione e protezione la Società ha provveduto ad analizzare in dettaglio, anche in considerazione del carattere diffuso e non localizzato del rischio di reati in materia di sicurezza sul lavoro, tutte le attività aziendali, identificando tutti i potenziali fattori di rischio all'interno del "Documento aziendale di Valutazione dei Rischi" (di seguito, anche "DVR"), elaborato ai sensi degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, quale strumento di pianificazione, analisi e gestione degli stessi.

Tutti i rischi relativi ai processi lavorativi e produttivi sono stati analiticamente e dettagliatamente analizzati e considerati nel DVR adottato dalla Hortis s.r.l., la cui ultima revisione è del 29.09.2025. In particolare si fa esplicito richiamo a tutte le prescrizioni ivi indicate catalogate per tipologia di mansioni e di lavoro espletato nella Società (onde evitare una inutile ripetizione).



L'art. 30 lett. f) e h) prevedono che il Modello 231 deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle:

- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il comma 4 dell'art. 30 del TU, inoltre, stabilisce che *“il modello [...] deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate”*.

A tal fine Hortis s.r.l. intende definire il proprio sistema di controllo interno basandolo sostanzialmente su procedure scritte, che dovranno rivestire carattere obbligatorio per tutte le strutture aziendali coinvolte direttamente.

Infine, l'Organismo di Vigilanza svolge l'attività di monitoraggio indipendente sull'attuazione complessiva del Modello 231.

Hortis s.r.l. ha approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definiti in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, coinvolgendo e sensibilizzando tutti i Dipendenti. Il tutto è stato formalizzato poi attraverso il DVR in vigore.

Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità del Datore di Lavoro, dei Preposti e dei lavoratori, con specifico riguardo alle attività di salute e sicurezza di rispettiva competenza.

Ruoli, responsabilità e autorità di controllo sono definiti, documentati e comunicati a tutti gli interessati ed a tutti i livelli all'interno dell'organizzazione.

Al tempo stesso, sono predisposte adeguate risorse per consentire lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione della salute e sicurezza.

La struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza è descritta, all'interno dell'Organigramma in materia di salute e sicurezza allegato al DVR.

Individuazione delle attività a rischio

La metodologia di valutazione del rischio associata all'implementazione del DLgs 231/01 coincide con quanto indicato all'art. 28 del DL 81/2008, ovvero con l'analisi di tutti i rischi potenziali legati alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori. Quanto detto fa sì che i



reati oggetto della presente Parte Speciale possano astrattamente configurarsi in tutti i processi o attività aziendali interne in cui vi sia il rischio di una potenziale violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini dell'individuazione, nonché dell'analisi e valutazione dei rischi, le specificità lavorative della società hanno suggerito la formulazione di una modalità dinamica di individuazione dei rischi, che fa riferimento ad aree omogenee di rischio, all'interno delle quali le tipologie lavorative ed ambientali riscontrabili sono riconducibili in un'unica, ma rappresentativa categoria identificativa.

Per area omogenea di rischio deve infatti intendersi un insieme di attività lavorative associate per affinità di situazioni che in queste è sempre possibile riscontrare (competenze, strumenti operativi, caratteristiche ambientali) e per le quali le esposizioni dei lavoratori a rischi per la sicurezza e salute sono riconducibili ad analoghi fattori.

L'individuazione delle aree omogenee di rischio nonché la sua valutazione, è riportata nel "Documento di Valutazione dei Rischi" redatto ed approvato dall'azienda ai sensi dell'artt. 17 e 28 del D.L. 81/2008.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell'esecuzione delle attività sensibili così come identificate al seguente capitolo, ciò al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui la presente Sezione rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

Al Datore di Lavoro (ruolo oggi ricoperto dal sig. Paolo Chiantese) spettano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti e le responsabilità di cui all'art.18 del TU d. lgs. 81/08:

- a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare gli Addetti alla Prevenzione Incendi e gli Addetti al Pronto Soccorso, verificando il corretto adempimento degli obblighi e dei compiti previsti a loro carico;



- b) garantire, nell'ambito della propria attività, il rispetto della normativa vigente in materia di lavori effettuati nell'ambito di cantieri temporanei o mobili, nonché quella in materia di segnaletica di sicurezza;
- c) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
- d) in occasione dell'affidamento dei compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- e) fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente;
- f) adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- g) richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori;
- h) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al Medico Competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel TU, nonché, nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del TU, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;



- k) adempiere agli obblighi di comunicazione, coinvolgimento, formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'implementazione di specifici piani di comunicazione e formazione;
- l) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- n) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, anche per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni della Società o dell'unità produttiva, nonché al numero delle persone presenti;
- o) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del relativo datore di lavoro;
- p) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
- q) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- r) vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito "RSPP", ruolo oggi ricoperto dal sig. Chiantese Paolo) afferisce:

- a) l'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;



- b) l'elaborazione, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive attuate e richiamate nel DVR, nonché i sistemi di controllo di tali misure;
- c) l'elaborazione dei sistemi di controllo e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) la proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del TU;
- f) il monitoraggio della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La figura del Medico Competente, identificata nel Dott. Antimo Silvestre è uno specialista in medicina del lavoro in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla citata normativa. Inoltre, come prescritto dall'art. 25 del TU il Medico Competente:

- a) collabora con il Datore di Lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi - anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria - alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora, inoltre, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. 81/08 attraverso procedure sanitarie definite in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione



dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;

d) consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;

g) informa ogni Lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del TU e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del TU, al Datore di Lavoro e al RSPP, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel DVR;

j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;



k) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del TU al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, entro i termini di legge previsti. L'efficacia delle misure di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro richiede il sostegno e l'impegno dei Dipendenti anche al fine di avvalersi delle loro conoscenze ed esperienza.

Hortis S.r.l. ha provveduto, altresì, alla designazione degli Addetti alle Emergenze, al cui interno sono stati identificati gli Addetti al Pronto Soccorso e gli Addetti Antincendio ed Evacuazione, previa verifica del completamento del necessario iter formativo, in maniera da garantire la loro presenza su ciascuna turnazione di cui si compone l'attività lavorativa della Società ed i cui compiti afferiscono a:

- a) vigilare sul rispetto delle misure di salute e sicurezza predisposte;
- b) conoscere i fondamenti del pronto soccorso in caso di prima necessità;
- c) conoscere le procedure da attuare in caso di emergenza ed evacuazione e quelle stabilite per chiamare gli enti esterni preposti al pubblico soccorso e per coadiuvarli nel modo più consono al loro arrivo;
- d) vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione incendi;
- e) conoscere il posizionamento dei mezzi antincendio presenti in sede e l'ubicazione dei dispositivi di sezionamento dell'energia elettrica;
- f) eseguire un controllo periodico dei mezzi antincendio, controllandone il corretto posizionamento e la facile accessibilità, mantenendo sgombra da qualsiasi materiale l'area ad essi antistante;
- g) controllare periodicamente che la segnaletica di sicurezza non sia stata oggetto di manomissione;
- h) controllare la praticabilità delle vie di esodo e la facile apertura delle porte ubicate sui percorsi di esodo e in corrispondenza alle uscite di emergenza;



i) conoscere le procedure da attuare in caso di emergenza ed evacuazione, nonché quelle stabilite per chiamare gli enti esterni preposti al pubblico soccorso e per coadiuvarli nel modo più consono al loro arrivo;

j) sovrintendere alle procedure di evacuazione dei lavoratori esterni e del pubblico eventualmente presente. Con riferimento alla manutenzione degli estintori e degli impianti antincendio idrico presenti nei locali della Società, la Società S.R.L. ha stipulato regolari contratti di fornitura e di manutenzione.

Hortis s.r.l. ha individuato nell'Amministratore unico la funzione del Datore di Lavoro, al quale ha conferito piena autonomia gestionale, finanziaria ed economica e, senza alcun limite di spesa, di porre in essere ogni attività necessaria, opportuna e/o richiesta in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, di prevenzione e di igiene del lavoro, così come previste dalla vigente normativa.

Tutti i lavoratori della Società sono soggetti a sorveglianza sanitaria ad opera del Medico Competente, come previsto dall'art. 41 del D.lgs. 81/08.

Sono previste visite mediche volte a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il Lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica e visite mediche periodiche, volte ad accertare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità.

Nello specifico, il Medico Competente collabora col Datore di lavoro e col RSPP, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e degli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

La Sorveglianza Sanitaria comprende le visite mediche:

- preventiva, per la verifica di idoneità del lavoratore alla mansione;
- periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori nel tempo;
- su richiesta del lavoratore, qualora ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali;



- per cambio della mansione e verifica dell'idoneità alla nuova mansione;
- alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente.

È **fatto obbligo** ai Destinatari del Modello, lavoratori della società o eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della stessa:

- rispettare e agire con osservanza delle disposizioni di legge e, con particolare riferimento ai lavoratori le previsioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 81/08, la normativa interna, di cui fa parte il presente protocollo, e le istruzioni impartite in materia di sicurezza anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta ed all'utilizzo di DPI, il DVR ecc.;
- di astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti rispetto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- di esercitare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo.

A questi fini è **fatto divieto**:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'articolo del Decreto in esame;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali, delle procedure aziendali della Società (anche attraverso comportamenti omissivi).

In linea generale, la Società **si impegna a**:

- ricercare il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
- assicurare a tutti i collaboratori il necessario addestramento e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
- garantire il costante miglioramento delle condizioni di sicurezza del posto di lavoro e di salute nell'ambiente lavorativo;



- mettere a disposizione dei propri collaboratori tutti gli strumenti di protezione previsti dalle norme e dalle migliori pratiche esistenti e supervisionarne l'utilizzo;
- promuovere e favorire il costante miglioramento e sviluppo delle pratiche e dei comportamenti in materia di sicurezza sul lavoro, nonché incoraggiare iniziative e ricerche volte a migliorare le condizioni di salute dei propri collaboratori in relazione all'attività lavorativa.

Pertanto Hortis S.R.L.:

- richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e l'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- riduce i rischi alla fonte;
- sostituisce ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- rispetta i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- adotta misure di protezione collettiva in via prioritaria rispetto alle misure di protezione individuale;
- riduce al minimo il numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- allontana il lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua persona.

È quindi espresso l'obbligo, a carico degli esponenti aziendali in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- osservare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento anche alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro in conformità alle Linee guida Uni-Inail del 28 settembre 2001 o al British Standards OHSAS 18001/2007;



- gestire qualsiasi rapporto anche con la Pubblica Amministrazione al fine dell'applicazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Flussi Informativi verso l'OdV

In generale, tutti i ruoli aziendali coinvolti nella gestione ed applicazione degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 sono tenuti ad informare l'ODV in merito a situazioni, notizie, dati, di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico in relazione alla presente Parte Speciale, ovvero che possano essere d'ausilio alla migliore definizione ed applicazione delle procedure adottate.

L'R.S.P.P., anche d'intesa con il R.L.S. e il Medico competente, ha la responsabilità di predisporre report informativo annuale all'OdV concernente gli aspetti della sicurezza rilevanti ai sensi della potenziale commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi gravissime in conseguenza di violazioni di disposizioni normative poste a tutela e prevenzione dei lavoratori e degli ambienti in cui essi operano.

L'amministratore unico, o suo delegato, ha la responsabilità di comunicare all' OdV le modifiche al sistema di deleghe e procure in ambito di adempimenti in tema di sicurezza.

Il Responsabile Amministrazione e Personale ha la responsabilità di trasmettere semestralmente all' OdV:

- la lista degli infortuni come iscritti sul Registro Infortuni (o direttamente copia di tale Registro) che abbiano comportato un'assenza dal lavoro pari o superiore a quaranta giorni;
- l'avvio di eventuali procedimenti per malattie professionali.

Dovranno inoltre essere comunicati e inviati all'ODV da parte dei Responsabili sopra individuati, ciascuno per quanto di propria competenza e/o d'intesa tra loro:

- copia del verbale della Riunione periodica *ex art.* 35 del D.lgs. 81/2008;
- le risultanze (o copia dei verbali) di eventuali audit sulla sicurezza;
- le risultanze dei controlli e dell'attività di monitoraggio espletati dalle Funzioni Presidio Distretti;
- le integrazioni/revisioni del DVR;
- le nuove nomine di R.S.P.P., R.L.S., M.C., preposti, ecc..;



- le eventuali ispezioni della P.A.;
- le convenzioni/contratti/ecc. da cui derivino responsabilità in tema di sicurezza in capo al Datore di lavoro di EP (quali ad es. contratti di appalto con predisposizione DUVRI, posizione lavoratori fuori sede, ecc..).

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Nell'ambito dei doveri inerenti la vigilanza sul rispetto delle previsioni del Modello 231 e sulle situazioni o comportamenti che potrebbero generare rischi di commissione di reati contro la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Organismo di Vigilanza segue le seguenti linee di condotta:

- Verifica periodicamente lo stato dei locali e dei laboratori di produzione della società
- Verifica il piano di formazione annuale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ne verifica la realizzazione
- Ottiene annualmente informazioni sul piano di manutenzione e aggiornamento degli impianti ed attrezzature aziendali
- Ottiene periodicamente informazioni circa gli infortuni che si sono manifestati nonché le considerazioni del datore di lavoro in tema di sistemazione delle cause che lo hanno generato.



L)

Reati di criminalità organizzata
(Art. 24 ter - D.lgs. 231/2001)

Grado di rischio basso.

Le sanzioni previste:

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3) In considerazione dell'attività svolta dalla Società e degli strumenti preventivi utilizzati, il rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dalla presente Parte Speciale risulta estremamente remoto in una realtà come quella di Hortis s.r.l.

In ogni caso, con riferimento a tali ambiti, si rileva che la Società rispetta le disposizioni di legge in materia, oltre ad aver implementato misure di controllo



specifiche nella valutazione e acquisizione di investitori, fornitori e partner commerciali, così come nella gestione delle risorse finanziarie che potrebbero astrattamente esporre la Società ai rischi di reati di criminalità organizzata.

I REATI DI CUI ALL'ART. 24-ter DEL D.LGS.231/01

I Reati contemplati nell'art. 24 ter del Decreto cui la Società è esposta, sono ad oggi:

Associazioni per delinquere (art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [305, 306], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più [32 quater]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”



Associazione per delinquere di stampo mafioso art. 416 bis c.p.

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego [240]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater].”

Art. 416 bis - 1

“Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti



con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.”

Art. 416 ter

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.”

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali dell'azienda, nonché dai suoi Consulenti e Collaboratori.



Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei Delitti di criminalità organizzata.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le misure organizzative interne e le procedure che i dipendenti, gli organi sociali, i consulenti e collaboratori dell'azienda sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con questo gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previsti.

Aree a rischio

Preliminarmente, si evidenzia che i delitti associativi possono avere ad oggetto l'accordo per la commissione di qualsiasi tipo di ipotesi delittuosa, anche al di fuori del catalogo di reati previsto nel D.lgs. 231/2001.

La giurisprudenza mostra che tali condotte sono di norma realizzate dai soggetti di vertice ed apicali. Pertanto, per la particolarità dei delitti di cui trattasi, sono da considerarsi coinvolte in primis le funzioni apicali e di vertice, in quanto la costituzione di un'associazione a delinquere che porti vantaggio alla società può verosimilmente essere ideata da parte dei soggetti in possesso di poteri, capacità e contatti necessari. Naturalmente, possono entrare a far parte del sodalizio criminoso anche soggetti sottoposti.

Le condotte criminose potrebbero essere le più varie. Ad esempio, associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita o alla frode fiscale (attraverso un sistema di sovrapposizioni o false fatturazioni, coinvolgente uno o più dirigenti in concorso con alcuni fornitori) o ipotesi di operazioni finalizzate alla creazione di "provviste" destinate a successive attività corruttive.

In relazione ai reati richiamati dall'art. 24-ter del D.lgs. 231/2001, le ipotesi criminose potrebbero risultare le seguenti, ove le condotte sono qui indicate in via meramente esemplificativa:



- associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi fiscali (per es. frodi “carosello”);
- associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe per il conseguimento di finanziamenti pubblici, anche con riferimento a progetti comunitari;
- partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso dedita al traffico di smaltimento illecito di rifiuti, c.d. “eco-mafie” (D.lgs. 152/2006);
- associazione a delinquere finalizzata alla violazione di segreti industriali (ex art. 621 c.p.).

I principi generali di comportamento

La fattispecie di associazione per delinquere, essendo per natura da correlare con un’altra e diversa fattispecie di reato, potrà andare ad impattare anche su aree e processi sensibili di volta in volta coinvolti nel reato finale per il quale l’associazione si presume essere stata costituita già trattati in altre Parti Speciali.

In tal caso, si farà riferimento a quanto già ivi previsto.

In via generale, ai Destinatari è rigorosamente richiesto di:

- osservare tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito allo svolgimento delle ordinarie attività della società;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti di criminalità organizzata.

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell’esecuzione delle attività sensibili così come identificate al seguente capitolo, ciò al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui la presente **Parte Speciale**, rilevanti per la Società e previsti dal Decreto.

In particolare, è **fatto divieto**, a carico di tutti i Destinatari del Modello di:

- compiere azioni o tenere comportamenti collusivi che siano finalizzati ad acquisire illecitamente in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti;



- effettuare o promettere, in favore degli investitori, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
- riconoscere compensi, a fornitori e business partner in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- effettuare pagamenti in contanti se non nei limiti stabiliti dalla legge;
- omettere informazioni su investitori, fornitori, business partner e consulenti giudicate sensibili ai fini del compimento dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- aprire o utilizzare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio intestati in forma anonima e con intestazione “cifrata”;
- eseguire donazioni e/o sponsorizzazioni ad associazioni, enti, in contrasto con le previsioni di legge e secondo quanto stabilito dalle procedure e nei principi etici a cui si ispira la Società.
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato o gli ordinamenti economici o sociali costituiti in Stati esteri e in organismi internazionali.

Al fine di prevenire l’attuazione dei comportamenti sopra descritti la Società ha definito i seguenti principi di comportamento utili a disciplinare i processi che espongono maggiormente la Società ai rischi di reato contemplati dalla Presente Parte Speciale, ovvero la gestione della tesoreria e del ciclo passivo:

- la scelta di fornitori e consulenti avviene sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza degli stessi e, ove possibile, tra una rosa di potenziali fornitori. Qualora il processo comparativo non sia possibile o sia giudicato non necessario anche in ragione della tipologia o dell’importo della fornitura o del servizio, la decisione è motivata;
- non vi è identità soggettiva tra chi richiede la consulenza o la fornitura, chi la autorizza e chi ne esegue il pagamento;



- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni e ai fornitori devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti, verificati e approvati secondo il sistema di deleghe e procure in essere;
- nei contratti con gli outsourcer, i consulenti, i partner e i collaboratori sono contenute apposite clausole contrattuali per la tutela della società da possibili contestazioni di responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- nel processo relativo alla gestione delle risorse finanziarie sono coinvolti soggetti differenti e non vi è identità soggettiva tra coloro che attuano le decisioni di impiego delle stesse e coloro che le autorizzano e attuano i controlli;
- ogni pagamento è supportato da adeguato titolo (ordine, contratto) e autorizzato dai soggetti dotati di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure in essere;
- è utilizzato esclusivamente il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento. Nessun pagamento o incasso può essere regolato in contanti, salvo che via sia espressa autorizzazione da parte delle funzioni competenti e per importi che non superino somme gestite attraverso la piccola cassa;
- è garantita la tracciabilità delle singole movimentazioni dei flussi finanziari della Società e dei fondi, in entrata e in uscita e l'identificazione dei soggetti che effettuano le transazioni, per ciascuna delle quali è archiviata la relativa documentazione di supporto.

Sistema di controllo interno

Al fine di evitare la commissione dei delitti di criminalità organizzata il sistema di controllo interno si basa necessariamente *anche* sull'insieme delle misure, norme, policy e procedure aziendali già richiamati in altre Parti speciali.

Ciò in quanto, come già più volte affermato, i reati associativi possono essere commessi al fine di realizzare le più svariate ipotesi delittuose (reati-scopo).

Flussi Informativi verso l'OdV

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a comunicare tempestivamente all'OdV ogni comportamento, anomalia o irregolarità, anche documentale, che possa essere sintomatica dell'avvenuta costituzione di un'associazione per delinquere o della



partecipazione di dipendenti e collaboratori di EP ad un'associazione di stampo mafioso.

Compiti dell'ODV

Su qualsiasi operazione valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati associativi, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta tutelando la privacy dei soggetti coinvolti.

M)

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 d. lvo. 231/2001)

Grado di rischio

medio

Le sanzioni previste:

Tale articolo è stato modificato dalla legge 161/2017 e dal D.lgs.n.75 del 14 luglio 2020. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353 e 353 bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.



Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). In particolare il Decreto legge 10.08.2023 n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 ha previsto che “Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 316-bis, 316-ter," sono inserite le seguenti: "353, 353-bis,";

b) all'articolo 25-octies.1:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote";

2) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis";

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasferimento fraudolento di valori".

Art. 316 bis c.p.

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Art. 316 ter c.p.

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio



con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. 2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 353 c.p.

1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila. 3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 353 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 356 c.p.

1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è



punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Per quanto riguarda tali recentissime modifiche si applicano tutte le disposizioni previste per i reati di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 c.p. e 640 bis c.p. che si richiamano espressamente anche in tale sezione.

LE AREE A RISCHIO

Le attività individuate come sensibili possono essere così riassunte:

- Attività istruttoria finalizzata alla concessione in favore della Hortis s.r.l. di finanziamenti/contributi e attività di successiva rendicontazione (a titolo esemplificativo eventuale formazione finanziata);
- Attività di erogazione in favore della Società di risorse finanziarie straordinarie. Le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di illeciti in relazione ai Reati sopra enucleati sono:
 - Investimenti per adeguamenti in materia ambientale;
 - Investimenti per la produzione;
 - Ricerca ed innovazione tecnologica;
 - Formazione finanziata del personale;
 - In genere, ogni attività finalizzata alla erogazione di finanziamenti o il godimento di benefici a carico dei bilanci della P.A., ovvero al rilascio da parte di soggetti pubblici di licenze, autorizzazioni, o ancora alla emissione di provvedimenti relativi a gare.

La condotta rilevante è analoga in tutte le fattispecie: un comportamento fraudolento caratterizzato dal dolo generico dell'indebita percezione o dell'indebito utilizzo di agevolazioni finanziarie (quali contributi, mutui agevolati, finanziamenti) in danno ad enti pubblici tra i quali soprattutto lo Stato, gli Enti Pubblici Territoriali e la Comunità Europea.

Gli elementi oggettivi sono gli artifici e raggiri tali da indurre in errore il soggetto passivo. E' necessario il conseguimento di un profitto inteso come effettivo incremento di ricchezza economica a favore dell'agente o connessa diminuzione patrimoniale del soggetto passivo;



integra il requisito di profitto ingiusto qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale anche se non strettamente economico. L'elemento soggettivo, invece, è costituito dal dolo generico diretto od indiretto relativo all'inganno, al profitto, al danno. Rileva anche il dolo eventuale, ovvero la prospettazione delle conseguenze possibili derivanti dalla propria condotta e relativa assunzione del rischio. Le fattispecie indicate dall'art. 24 del Decreto sono riconducibili al reato di truffa, essendo o ipotesi criminose speciali o sussidiarie della stessa, diversificandosi da essa solo per alcuni elementi.

I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento di siffatte attività, i Destinatari del Modello sono tenuti a un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, del Modello, del Codice etico, e delle procedure interne della Società.

La Hortis s.r.l. fa divieto di tenere una serie di comportamenti che costituiscono illeciti sanzionati penalmente, secondo le leggi poste a tutela dell'integrità del patrimonio dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Il divieto è da intendersi come assoluto e non limitato alle condotte di seguito indicate, che sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.

La Hortis s.r.l. fa divieto di porre in essere le seguenti condotte:

- in un'eventuale richiesta di finanziamenti allo Stato o all'Unione europea, di utilizzare e/o presentare dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, oppure omettere di comunicare le informazioni dovute, in violazione di obblighi specifici, onde sottrarre illegittimamente risorse al bilancio dell'Unione europea, e/o ai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto, oppure ottenere l'indebita appropriazione o la ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione europea e/o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto;
- distrarre intenzionalmente beni o fondi provenienti dal bilancio dell'Unione europea e/o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto, utilizzandoli per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi;
- concorrere in qualunque modo con soggetti privati richiedenti, nell'utilizzazione e/o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, oppure nell'omissione di informazioni dovute, in violazione di obblighi specifici, onde



- sottrarre illegittimamente risorse al bilancio dell'Unione europea, e/o ai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto, oppure nell'indebita appropriazione o ritenzione illecita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione europea e/o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto;
- concorrere in qualunque modo con soggetti privati richiedenti nell'illecita distrazione di beni o fondi provenienti dal bilancio dell'Unione europea e/o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto, utilizzandoli per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi;
 - cedere e/o utilizzare crediti fiscali a fronte di lavori in realtà non eseguiti (tra questi lavori edilizi e di efficienza energetica con cessione del credito o sconto in fattura);
 - compiere qualsiasi atto fraudolento in danno del bilancio dell'Unione europea e/o dai bilanci gestiti da quest'ultima, o per suo conto;
 - compiere in generale una qualsiasi irregolarità, intesa come un'azione o omissione in violazione della normativa comunitaria che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità europee ovvero una spesa indebita;
 - contribuire, dare corso o concorrere in qualsiasi modo, nel rapporto con organismi pubblici nazionali e stranieri, a porre in essere dichiarazioni non veritiere, o prive delle informazioni dovute, nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico, italiano o europeo, nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
 - contribuire, dare corso o concorrere in qualsiasi modo, con altri soggetti, a distarre somme ricevute da organismi pubblici italiani o stranieri, a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento, per destinarle a scopi diversi da quelli per i quali erano stati chiesti e ottenuti;



- alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Fondazione o manipolarne i dati, anche eventualmente al fine di trasferire denaro, un qualunque altro valore monetario o valuta virtuale;
- presentare attestazioni/certificazioni non veritiere nelle istanze inoltrate in via informatica alla Pubblica Amministrazione e nella documentazione di supporto al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc.) di interesse della Fondazione;
- presentare dati non veritieri nelle comunicazioni informatiche all’Agenzia delle Entrate, all’Inps e agli altri soggetti della Pubblica Amministrazione competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati (es. fiscali e/o previdenziali) di interesse della Fondazione, già trasmessi in precedenza;
- presentare agli enti pubblici previdenziali dichiarazioni false o documenti incompleti o contraffatti, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l’ente pubblico nella concessione delle elargizioni a titolo di indennità;
- ricorrere a trasferimenti fittizi di personale e/o demansionamenti nelle operazioni di prepensionamento al fine di ottenere l’indebita anticipazione della pensione da parte degli enti previdenziali e così ridurre indebitamente il costo per il personale;
- compiere ogni altro atto illecito in danno della Pubblica Amministrazione.
- Nell’attività istruttoria e di rendicontazione finalizzata all’ottenimento di concessione di contributi e/o finanziamenti: siano sempre attentamente osservati i principi del Regolamento per il perseguimento delle finalità istituzionali e degli altri documenti interni della Fondazione oltre ovviamente alle norme di legge.

I controlli dell’OdV:

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli di propria iniziativa o a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale), l’OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in



relazione alle regole di cui al Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, continuità del reporting verso gli organi deputati, ecc.).

E' altresì compito dell'OdV:

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni operative relative a:
 - l'adozione di procedure organizzative nel rispetto dei principi generali e delle caratteristiche di cui al cap. 4.1;
 - gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.; tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico
- verificare periodicamente la validità delle clausole standard inserite nei contratti e/o accordi con Consulenti e Partners finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei medesimi delle disposizioni del D.lgs. 231/2001;
 - alla possibilità per Hortis s.r.l. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle relative prescrizioni; all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partners o di Consulenti qualora si accerti la violazione di tali prescrizioni);

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

N)

Delitti contro il patrimonio culturale
(art. 25 duodevices d. lvo 231/2021)

Grado di rischio

medio

Le sanzioni previste:

In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.



In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518- decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518- quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

La legge 9 marzo 2022, n. 22 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-septies-decies.

Art. 518 bis c.p.

1. *Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sè o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.*
2. *La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.00 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.*

Art. 518 ter c.p.

1. *Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.*
2. *Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.*



Art. 518 quater c.p.

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. 2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518 octies c.p.

1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518 novies c.p.

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518 decies c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero



rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518 undecies c.p.

1. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. 2. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518 duodecies c.p.

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. 2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. 3. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque



non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518 quaterdecies c.p.

1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. 2. E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

In considerazione dell'attività svolta dalla Hortis s.r.l. i reati predetti appaiono di difficile realizzazione, ma comunque possibili, posto che spesso la società opera in siti archeologici o comunque di notevole valore storico/artistico.



O)

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies d. lvo 231/2021)

Grado di rischio medio.

Le sanzioni previste:

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

La legge 9 marzo 2022, n. 22 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-duodevicies.

Art. 518 sexies c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. 2. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518 terdecies c.p.

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.



In considerazione dell'attività svolta dalla Hortis s.r.l. i reati predetti appaiono oggettivamente di remota realizzazione.

P)

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e
trasferimento fraudolento di valori
(art. 25 terdecies d. lvo 231/2021)**

Grado di rischio basso

Le sanzioni previste:

La LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 (in G.U. 10/08/2023, n. 186).

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.



2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

La legge n. 137 del 2023, che converte il cd. decreto giustizia dell'agosto 2023 (d.l. n. 105/2023), tra le varie modifiche al sistema penale sostanziale e processuale, interviene anche sul Decreto 231, introducendo tre nuovi illeciti amministrativi, che hanno quale reato-presupposto i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà di scelta del contraente (art. 353bis c.p.) e trasferimento fraudolento di valori (art. 512bis c.p.).

Il primo e il secondo di questi reati, divenuti presupposto del correlato illecito amministrativo dell'ente, vengono collocati all'art. 24, co. 1 D.lgs. n. 231/2001, che perimetra il rischio-reato afferente ai rapporti tra l'impresa privata e la pubblica amministrazione e – a seguito di tale novazione – estende la propria area preventiva, includendovi anche quelle condotte prodromiche alla gara pubblica.

La legge n. 137 del 2023, infatti, interviene solo sul precetto dell'art. 24, co. 1 del Decreto 231, introducendovi il rinvio agli artt. 353 e 353bis del Codice penale, lasciando inalterata la previsione sanzionatoria. Pertanto, alla commissione degli illeciti amministrativi di nuovo conio segue la sanzione pecuniaria fino a 500 quote e, nei casi di maggiore gravità, quella da 200 a 600 quote (art. 24, co.2) nonché le misure interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio), dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 24, co. 3).

Più interessante, invece, è l'introduzione del delitto di trasferimento fraudolento di valori nel catalogo dei reati-presupposto, il cui correlato illecito amministrativo è inserito all'art. 25octies.1, che viene innovato anche nella rubrica: infatti, dall'ottobre 2023, questa è "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori". La collocazione sistematica di questa fattispecie è già di per sé significativa del ruolo che il fatto ivi previsto gioca nella commissione degli illeciti (penali e amministrativi)



contro il patrimonio, la fede e l'economia pubblica. La nuova fattispecie 231 ha una cornice sanzionatoria propria e diversa da quella prevista per gli altri illeciti previsti dall'art. 250^{octies}.1, comminando la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote e la possibilità di applicare tutte le sanzioni interdittive prevista dal Decreto 231 all'art. 9 co. 2.

L'interesse che suscita l'introduzione dell'art. 512^{bis} c.p. nel Decreto 231 è legato al ruolo che questo delitto ricopre nella prevenzione antimafia

In particolare, la lettura dei provvedimenti di sequestro antimafia disposti nel distretto della Corte di Appello di Napoli dal 2016 al 2021, che hanno riguardato le imprese, ha fatto emergere una dinamica criminologica dove il trasferimento fraudolento di valori si pone come delitto prodromico alla commissione di altri reati, spesso contro il patrimonio e per cui l'ente non poteva essere imputato ai sensi del Decreto 231.

Pertanto, la novella legislativa risulta di particolare interesse giacché pare colmare un vuoto della disciplina 231 relativo agli enti coinvolti nei procedimenti antimafia, visto il diverso campo di applicazione dell'art. 24^{ter} del Decreto.

Il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512^{bisp.}) nell'ottica della criminalità economica

Il reato di trasferimento fraudolento di valori era originariamente previsto all'art. 12^{quinqies} del Codice antimafia (d.l. n. 306/1992). Successivamente, il D.lgs. n. 21/2018, introducendo la riserva di codice (art. 3^{bis} c.p.), ha inserito tale reato a cerniera tra i delitti contro l'economia pubblica, chiudendo il Capo I del Titolo VIII, e i delitti contro l'industria e il commercio previsti al Capo II del medesimo Titolo.

L'introduzione dell'art. 512^{bis} c.p. in questa parte del Codice penale si pone in perfetta continuità normativa con la disposizione previgente, conservando inalterati precetto e sanzione, ma – al contempo – manifesta il ruolo che il fatto ivi previsto e punito gioca in ambito economico, non solo mafioso. In altre parole, la promozione codicistica di questo delitto tende a manifestare anche sistematicamente che il trasferimento fraudolento di valori è un'offesa a beni giuridici primari – categorizzati nell'economia



pubblica, nell'industria e nel commercio – che può verificarsi in un contesto di criminalità tanto mafiosa quanto comune.

La norma, infatti, prevede che *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni”*.

Si tratta un reato comune, costruito sull'attribuzione – mediante un negozio giuridico simulato – della titolarità o della disponibilità di un bene o di un'utilità ad un terzo per eludere i provvedimenti di prevenzione patrimoniale previsti dal Codice antimafia o per agevolare la commissione di reati contro il patrimonio.

Questo doppio ambito preventivo acquista un rilievo peculiare nell'ottica della criminalità d'impresa e, più in generale, economica sotto un duplice punto di vista.

Da un canto, il primo ambito preventivo è delimitato dal D.lgs. n. 152/2011, che prevede le misure patrimoniali da adottare all'esito del procedimento di prevenzione (artt. 20, 24 e 25), mentre il secondo è dato dal legame tra il trasferimento fraudolento di valori e i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, che possono prescindere da un collegamento con l'attività mafiosa. Pertanto, l'oggetto materiale del delitto di cui all'art. 512bis c.p. può afferire ai beni aziendali, alle quote societarie, ai rapporti bancari, cioè a *res* che possono essere le *cose* oggetto del sequestro e della confisca antimafia, anche per equivalente, e anche *cose* di provenienza illecita (anche non mafiosa), che si vorrebbero immettere nel circuito dell'economia legale.

Dall'altro, poi, si deve notare l'interrelazione che l'art. 512bis c.p. instaura tra diversi soggetti. Questo delitto, come visto poc'anzi, è un delitto comune, mentre i provvedimenti di prevenzione patrimoniale riguardano soggetti qualificati (art. 16 D.lgs. n. 152/2011): di conseguenza, la fattispecie codicistica – e oggi anche corporativa – di trasferimento fraudolento di valori può contribuire a fare luce sui rapporti tra economia lecita e illecita, come si avrà subito modo di osservare.



Il trasferimento fraudolento di valori nella dinamica criminologica emergente dai sequestri antimafia

La ricerca empirica sui sequestri antimafia condotta nell'ambito del progetto di ricerca ha evidenziato una dinamica criminologica in cui il reato di trasferimento fraudolento di valori funge da snodo essenziale tra i reati-mezzo e i reati-scopo dell'associazione mafiosa, dove l'impresa svolge un ruolo essenziale.

Questa dinamica criminologica consta di tre fasi.

Nella prima fase, vengono commessi reati di corruzione, estorsione, usura, contrabbando e delitti afferenti agli stupefacenti (fra tutti, quelli previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990) cioè reati con cui l'associazione si procura illecitamente i capitali, che saranno poi al centro della seconda fase della dinamica. Questa, infatti, consta nella commissione del delitto di trasferimento fraudolento di valori per cui quei capitali, che sono prezzo, prodotto e/o profitto del reato, vengono fittiziamente attribuiti a un terzo tramite un negozio simulato, che è funzionale alla terza fase, in cui il titolare fittizio di questi capitali investe in quote societarie o, se titolare di un'impresa, acquista beni aziendali.

In questo svolgersi delle cose, l'impresa è assente nella prima fase, dove la provvista deriva dai singoli reati, mentre è centrale nella seconda e nella terza fase poiché rappresenta lo strumento giuridico con cui simulare un negozio giuridico (ad esempio, tramite una cessione di quote societarie), che, quindi, si rivela funzionale sia ad eludere i provvedimenti di prevenzione patrimoniale sia a commettere i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I sequestri antimafia esaminati, infatti, hanno avuto ad oggetto quote societarie, soprattutto di società a responsabilità limitata e cooperative, rapporti bancari e assicurativi, beni strumentali e – dal merito di essi – si evince come l'impresa venga considerata *cosa pertinente al reato* (art. 321 c.p.p.) e venga attinta dal vincolo reale in ragione del *periculum in mora* che rappresenta. Infatti, la maggior parte degli enti attinti dalla cautela erano stati costituiti proprio al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniale o di simulare la titolarità di beni per reimmetterli nel circuito economico legale. Di conseguenza, l'esercizio di un'attività economica organizzata (art. 2082 c.c.),



anche piccola (art. 2083 c.c.), costituisce lo strumento con cui aggravare o protrarre le conseguenze dei reati commessi nella prima fase della dinamica criminologica come delineata.

Non bisogna trascurare un altro dato evidenziato dall'indagine empirica, che riguarda le connivenze emerse proprio dalla commissione del reato di trasferimento fraudolento di valori: grazie alle indagini su tale reato, infatti, sono stati individuati soggetti estranei all'associazione mafiosa, che hanno prestato la propria impresa per la simulazione negoziale e, quindi, sono stati imputati di concorso esterno in associazione mafiosa.

Valga, infine, notare che non tutte le imprese attinte dai sequestri antimafia erano imprese nate per uno scopo illecito, ma vi erano anche enti inseriti in un circuito di economia lecita, che tangenzialmente hanno agevolato il consorzio criminale.

Sotto il primo profilo, il nuovo illecito amministrativo previsto dall'art. 25^{octies}.1 del Decreto 231 conduce gli enti a dare maggior peso alle procedure di *due diligence* verso i clienti, implementando i controlli *KYC (Know Your Customer)*, che sono uno degli strumenti di *compliance* principali per la prevenzione dei reati economici e il riciclaggio di denaro. Ancora, la valutazione del rischio-reato sottesa a questa nuova fattispecie porta l'impresa a considerare con la dovuta attenzione le operazioni che rientrano nella fisiologia della vita dell'impresa, soprattutto se esercitata nella forma giuridica della società di capitali, quali l'ingresso di nuovi soci, i conferimenti, gli aumenti di capitali, le trasformazioni, ma anche di società di persone, visto che l'art. 512^{bis} c.p. fa riferimento anche a una particolare categoria di soggetti, cioè quelli gravati da misure di prevenzione patrimoniale.

Sotto il secondo profilo, poi, l'illecito 231 correlato al reato di trasferimento fraudolento di valori può costituire un valido strumento nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria per contestare agli enti anche tale fattispecie, sia nei procedimenti antimafia sia in quelli ordinari. Questo illecito, infatti, sebbene derivi dal Codice antimafia, ha uno spettro applicativo ben più ampio, che mira a prevenire quelle condotte prodromiche alla commissione di reati contro il patrimonio (come appunto i reati ivi menzionati, artt. 648, 648^{bis} e 648^{ter} c.p.), ma anche a prevenire che nell'economia lecita entrino capitali di provenienza illecita, o meglio di provenienza da attività mafiose. Pertanto, si potrebbe



aprire una stagione nuova anche per il contrasto economico della criminalità organizzata, diretto non più soltanto alle persone fisiche, a cui viene contestato il concorso esterno in associazione mafiosa, ma anche agli enti.

Il Decreto 231, del resto, già prevede all'art. 24^{ter} l'assoggettabilità dell'ente alla responsabilità da reato per i delitti di criminalità organizzata e per quelli di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita all'art. 25^{octies}: la novazione del 2023 va a coprire l'ultimo segmento della dinamica criminologica tratteggiata precedentemente ancora scoperto. Questa nuova disposizione può costituire, dunque, un valido strumento per attingere nel circuito 231 quegli enti che di norma svolgono un'attività lecita e sono inseriti nel circuito dell'economia legale – cioè enti diversi dalla c.d. impresa mafiosa – e che solo occasionalmente si sono trovati coinvolti in un'attività di stampo mafioso.

La prospettiva applicativa di questo nuovo illecito corporativo appare duplice, a seconda che l'impresa sia o non sia attinta da un procedimento antimafia: infatti, nel primo caso, questa fattispecie sarebbe un ulteriore strumento per il contrasto alla criminalità di stampo mafioso, nel secondo caso, invece, potrebbe condurre gli enti a una riorganizzazione che superi le fallacie organizzative che hanno permesso il trasferimento fraudolento di valori.

Aree a rischio

In relazione ai reati sopraelencati, le aree di attività di Hortis s.r.l. ritenute maggiormente a rischio di commissione dei reati sopra indicati risultano essere le seguenti:

- compimento di operazioni, anche in forma indiretta o mediata, su strumenti finanziari propri, delle controllate o di società terze, ovvero all'indebito sfruttamento delle informazioni ai fini dell'attività della Società;
- gestione delle attività di realizzazione di operazioni su strumenti finanziari;
- negoziazioni su prodotti derivati;
- progettazione ed implementazione di operazioni straordinarie;
- partecipazione a gare pubbliche o ad accordi negoziali di importo rilevante;
- attività compiute sui mercati finanziari.



HORTIS S.R.L. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno ai propri Amministratori, referenti aziendali, Dipendenti e Collaboratori per uno scrupoloso rispetto della normativa sia regionale che nazionale che comunitaria vigente in materia societaria e di utilizzo, gestione, ed intermediazione di strumenti finanziari e di beni mobili od immobili.

Principi generali di ordine comportamentale

Nell'espletamento della propria attività per conto di Hortis s.r.l., gli Amministratori, i referenti aziendali ed i Dipendenti dell'azienda devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente capitolo relativo ai Reati Societari;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico di Hortis s.r.l.;
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Hortis s.r.l. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e delle misure operative interne, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza esterna, sulle metodologie delle provviste finanziarie, e sulla gestione economica e finanziaria in genere.

